

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta

Settore Investimenti, beni e servizi informatici, servizi appaltati e beni economici

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Gara Europea a Procedura Aperta, divisa in due lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un operatore economico, senza rilancio competitivo, per l'affidamento di servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL della Romagna

Importo complessivo a base d'asta € 18.644.963,40 IVA esclusa, di cui:

- Azienda USL di Bologna: € 13.550.460,00 IVA esclusa
- Azienda USL della Romagna: € 5.094.503,40 € IVA esclusa

Oneri per la sicurezza non previsti

CUI dell'Azienda USL di Bologna S02406911202202500011

CUI dell'Azienda USL della Romagna S02483810392202400074



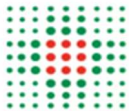


INDICE

Sezione I – PARTE NORMATIVA	4
Art. 1) Oggetto della Gara	4
Criteri Ambientali Minimi (CAM)	4
Art. 1.b) Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	7
Art. 2) Durata del servizio/ fornitura	7
Art. 3) Compendio del quadro economico	8
Art. 4) Revisione prezzi	12
Art. 4 b) Sostituzione veicoli	13
Art. 5) Direttore dell'Esecuzione del contratto	14
Art. 6) Periodo di prova	14
Art. 7) Obblighi dell'aggiudicatario	14
Art. 8) Obblighi a carico delle Aziende Committenti	16
Art. 9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	16
Art. 10) Avvio dell'esecuzione del contratto	17
Art. 11) Rilevazione e congruaggio dei chilometri percorsi	17
Art. 12) Controlli	19
Art. 13) Obbligo di Riservatezza dei dati	19
Art. 14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	21
Art. 15) Penalità	21
Art. 16) Clausola risolutiva espressa	23
Art. 17) Responsabilità	24
Art. 18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	24
Art. 19) Subappalto	27
Art. 20) Divieto di cessione del contratto e dei crediti	28
Art. 21) Tutela dei lavoratori	28
Art. 22) Obblighi assicurativi	28
Art. 23) Recesso dal contratto	29
Art. 24) Cauzione definitiva	29
Art. 25) Clausola di adesione	29
Art. 26) Clausola Whistleblowing	29
Art. 27) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	30
Art. 28) Segnalazione all'Ente Certificatore	31
Art. 29) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	31
Art. 30) Controversie e Foro competente	32
Art. 31) Trasparenza	32
Art. 32) Documentazione di gara	32
Sezione II – PARTE OPERATIVA TECNICA	34
Art. 1.A) LOTTO 1 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER ESIGENZE AZIENDA USL DI BOLOGNA	34
Art. 1.B) LOTTO 2 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E SERVIZI PER ESIGENZE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	35



Art. 2) CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI.....	35
Art. 2.1) Requisiti di sostenibilità di base della fornitura	36
Art. 2.2) Manuale operativo.....	36
Art. 3) MODALITA' DI CONSEGNA.....	37
Art. 3.1) Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi.....	37
Art. 3.1.A) LOTTO 1	37
Art. 3.1.B) LOTTO 2	38
Art. 3.1.2 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria	38
Art. 3.2) Attestazione di avvenuta consegna	39
Art. 4) SERVIZI COMPRESI NEL CANONE	40
Art. 4.1.a) Call- Center di coordinamento dei Servizi offerti LOTTO 1	40
Art. 4.1.b) LOTTO 2.....	41
Art. 4.2) Sistema di gestione della flotta	41
Art.4.3) Sistema di prenotazione dei veicoli (corporate car-sharing) (LOTTO 1)	44
Art. 4.4) Controlli periodici e manutenzione.....	45
Art. 4.5) Centri di servizio.....	46
Art. 4.5.a) Centri di servizio LOTTO 1	46
Art. 4.5.b) Centri di servizio (LOTTO 2).....	47
Art. 4.6) Presa e Riconsegna (LOTTO 1)	47
Art. 4.7) Soccorso stradale e call center	47
Art. 4.8) Autoveicolo in sostituzione	48
Art. 4.9) Pneumatici	50
Art. 4.10) Pulizia/Lavaggi auto (LOTTO 1)	51
Art. 4.11) Revisioni Periodiche di Legge (LOTTO 1)	51
Art. 4.12) Coperture dei rischi, assicurazione e autoassicurazione (self-insurance)	51
Definizioni	53
1. Responsabilità civile verso terzi	54
2. Responsabilità civile dei trasportati.....	54
3. Danni accidentali al veicolo (Kasko)	54
4. Incendio, furto totale o parziale e rapina	55
5. Coperture accessorie.....	55
6. Infortuni del conducente.....	55
7. Condizioni comuni.....	56
8. Gestione dei sinistri, controlli e continuità delle coperture.....	56
Art. 4.13) Gestione dei sinistri	57
Art. 4.14) Tassa di proprietà – Bollo	57
Art. 4.15) Multe.....	58
Art. 4.16) Installazione accessori e allestimenti interni	58
Art. 5) INTERVENTI MANUTENZIONE EXTRACANONE (LOTTO 1).....	58
Art. 6) RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO - FINE NOLEGGIO (PER TUTTI I LOTTI).....	59
Art. 7) FORNITURA STAZIONI DI RICARICA (FORNITURA OPZIONALE PER TUTTI I LOTTI).....	60



Sezione I – Parte normativa

Art. 1) Oggetto della Gara

Il presente appalto, distinto in due lotti funzionali, ha per oggetto, la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, senza rilancio competitivo, per l'affidamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, con annessi servizi di gestione complessiva della flotta e "Corporate Car Sharing" aziendale, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna (Lotto 1) e dell'Azienda USL della Romagna (Lotto 2).

I servizi complessivamente comprendono:

a) per tutti i lotti: il noleggio a lungo termine (rectius: locazione) degli autoveicoli senza conducente, necessari per le esigenze aziendali, in sostituzione complessiva dei veicoli già a noleggio delle Amministrazioni e sostituzione parziale dei veicoli di proprietà delle Amministrazioni interessate nell'arco temporale dell'Appalto;

b) specificatamente per Lotto 1:

b.1) lo svolgimento del servizio di gestione della flotta con sistema telematico di monitoraggio, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo "Sistema di gestione della flotta" della Sezione II Parte Tecnica;

b.2) la parte "corporate car-sharing" con gestione delle prenotazioni degli autoveicoli da parte degli utilizzatori, secondo quanto precisato all'art. 4.3 "Sistema di prenotazione dei veicoli" della Sezione II Parte Tecnica, esclusivamente per le esigenze dell'Azienda Usl di Bologna

c) per tutti i lotti: è prevista, quale **fornitura opzionale**, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la possibilità per la Stazione Appaltante, in relazione alle esigenze manifestate dalle singole Aziende Committenti, di richiedere la fornitura in acquisto di **stazioni di ricarica per veicoli elettrici (colonnine e wall-box)**.

La fornitura comprende la consegna, l'attivazione, la configurazione e il collaudo delle predette stazioni di ricarica. Le attività di installazione saranno, invece, eseguite a cura dell'Ufficio Tecnico competente di ciascuna Azienda Committente e, pertanto, non sono ricomprese nelle prestazioni poste a carico del Fornitore.

È altresì esclusa dalla fornitura l'erogazione dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione e all'utilizzo delle stazioni di ricarica.

Il presente Capitolato descrive le condizioni e le specifiche tecniche che il fornitore deve rispettare, nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura dei suddetti servizi.

Spetta al fornitore la direzione gestionale del servizio per l'intero periodo contrattuale, in modo da garantire la qualità dell'appalto nelle attività previste e nelle modalità di esecuzione, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, della continuità del servizio. Il fornitore, quindi, nell'esecuzione dell'appalto, dovrà perseguire l'obiettivo che dia garanzia che ogni Azienda committente sia sempre provvista delle opportune dotazioni, secondo le rispettive quantità e tempo-grammi. A tale scopo impiegherà le strutture, le attrezzature e il personale che riterrà necessario ed opportuno per il perfetto espletamento del servizio.

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il presente appalto si caratterizza per una forte valorizzazione della componente ecologica, volta a ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla sua esecuzione. La procedura tiene conto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM) "Veicoli"**.



In relazione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti nell'ambito di quanto stabilito dal "Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione", i veicoli offerti dovranno rispettare quanto definito dal D.M. 17/06/2021 ed in particolare dall'Allegato I.

In base a quanto stabilito al punto D, lettera a) del suddetto allegato, almeno il 38.5 % del numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto dovrà essere costituito da veicoli puliti (art. 2 punto 1 lettera b del D.M.17/06/2021).

Ai fini della presente procedura concorrono alla quota minima del 38,5% dei veicoli puliti M1 e N1 esclusivamente i veicoli con emissioni allo scarico pari a 0 g CO₂/km. I veicoli ibridi, inclusi mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, non concorrono a tale quota, ferma restando la loro rilevanza ai fini della percentuale prevista dall'art. 1, comma 107, della legge n. 160/2019.

Tale quota di veicoli forniti dovrà pertanto avere livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1: Soglie di emissione di CO₂ e di inquinanti atmosferici per veicoli puliti leggeri M1 e N1

Categorie di veicoli	Fino al 31 dicembre 2025		Dal 1° gennaio 2026	
	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test (RDE) *	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test
M1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NO _x stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***
N1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NO _x stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***

* Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NO_x) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida; Il Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 sulle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE).

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, o versioni successive.

*** Secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE "Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada"

Inoltre, in base all'art 1 comma 107 della Legge 160/2019 i veicoli oggetto della gara dovranno essere alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno, in misura non inferiore al 50% del numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto.



La rimanente quota della fornitura, se non costituita da “veicoli puliti”, deve essere composta da veicoli ciascuno dei quali con livelli di emissioni di diossido di carbonio CO₂ inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 2 dell'allegato I del D.M. 17/06/2021 che riporta di seguito:

Tabella 2 – Soglie di emissione di CO₂

Categoria di veicoli	Soglia di emissione di CO ₂ (NEDC)	Soglia di emissione di CO ₂ (WLTP)
 Veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate (N1, classi II e III) e veicoli M1 con 8 posti a sedere oltre al conducente	≤ 225 g CO ₂ /km	≤ 315 g CO ₂ /km
 Fuoristrada	≤ 175 g CO ₂ /km	≤ 215 g CO ₂ /km
 Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	≤ 150 g CO ₂ /km	≤ 200 g CO ₂ /km
 Altre categorie di veicoli M1	≤ 130 g CO ₂ /km	≤ 160 g CO ₂ /km

Al fine di verificare quanto sopra indicato, l'appaltatore dovrà fornire le seguenti dichiarazioni:

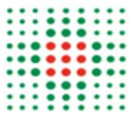
Per tutti i veicoli:

- Costruttore
- Designazione commerciale
- Categoria
- Motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido e idrogeno)
- Tipo di alimentazione
- “Classe Euro”

Per i veicoli nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, fornire per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO₂ (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, sono presentati i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore e, nel caso degli inquinanti, anche i dati rilevati in base al “Real Driving Emissions-RDE test”, oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo.

Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare i dati di emissione di CO₂ (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL).

Per i veicoli usati, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione. In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.



Inoltre, per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (M1 ed N1) la garanzia minima della batteria elettrica dovrà garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua $\geq 70\%$ del valore nominale. In caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore dovrà offrire un "piano di manutenzione programmata" della stessa.

A tale scopo l'appaltatore dovrà fornire la documentazione relativa alla garanzia della batteria del veicolo dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660) o, in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata".

Art. 1.b) Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio di cui al precedente art. 1 "Oggetto dell'affidamento", suddiviso in due lotti funzionali, trova esecuzione sul territorio come di seguito descritto:

- **Lotto 1: Città Metropolitana di Bologna (Provincia di Bologna)**
- **Lotto 2: Territorio dell'Azienda Usl della Romagna (Provincia di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena).**

L'Appaltatore, relativamente a tutti i veicoli facenti parte della flotta aziendale delle Aziende Committenti, per i due lotti in gara, deve garantire l'esecuzione delle attività e dei servizi di seguito indicati:

- a) consegna degli autoveicoli oggetto del noleggio a lungo termine;
- b) controlli periodici e manutenzione;
- c) riparazione di danni alla carrozzeria;
- d) fornitura e sostituzione degli pneumatici estivi o in alternativa "4 stagioni";
- e) servizi di gestione della flotta;
- f) servizio di gestione delle revisioni;
- g) servizio di soccorso stradale;
- h) fornitura di eventuali veicoli sostitutivi;
- i) fornitura di copertura assicurativa per tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine (compresa infortuni conducente);
- j) presa in carico della gestione dei sinistri;
- k) servizio di call center di coordinamento dei Servizi offerti;
- l) eventuale installazione di accessori e allestimenti;

Inoltre, unicamente nell'esecuzione del Lotto 1, l'appaltatore dovrà garantire i seguenti ulteriori servizi:

- a) servizio di pulizia;
- b) sistema di prenotazione dei veicoli;
- c) pagamento tassa di proprietà di tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine;
- d) fornitura e sostituzione stagionale degli pneumatici invernali.

Art. 2) Durata del servizio/ fornitura

Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato come dettagliato al successivo articolo 3, la durata dell'accordo quadro è pari a **24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data della relativa stipulazione ed **eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi, anche singolarmente considerati**, ai sensi dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.



Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie potranno affidare Ordinativi di Fornitura all'operatore economico aggiudicatario per l'approvvigionamento dei beni/servizi in oggetto. I contratti attuativi che deriveranno dagli Ordinativi di Fornitura avranno una durata massima di 60 mesi, decorrenti dalla data del verbale di primo avvio dell'esecuzione del servizio, redatto dal Direttore di Esecuzione del contratto.

In caso di rinnovo del contratto, i contratti attuativi che ne discenderanno avranno comunque scadenza alla data ultima di scadenza dei contratti attuativi discendenti dal primo periodo.

I noleggi a lungo termine dei singoli veicoli avranno pertanto le durate diversificate come specificato negli artt. 1.A e 1.B della Sezione II – Parte Operativa Tecnica e nelle rispettive Schede di Offerta Economica C1 e C2.

Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Esecuzione anticipata del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., di disporre, con apposito provvedimento, **l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more della stipulazione dell'Accordo Quadro**, qualora sussistano motivate ragioni connesse alla necessità di assicurare la tempestiva attivazione e la continuità dei servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, di gestione complessiva della flotta e di car sharing aziendale destinati alle Aziende Sanitarie contraenti.

In tal caso, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a dare tempestivo avvio alle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante e/o dalle Aziende Sanitarie contraenti, secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara, nell'offerta presentata e nell'apposita comunicazione di avvio anticipato dell'esecuzione.

L'esecuzione anticipata non comporta modifica delle condizioni economiche e contrattuali risultanti dall'aggiudicazione e resta subordinata agli adempimenti e alle verifiche previste dalla normativa vigente.

In caso di mancata stipulazione dell'Accordo Quadro per causa non imputabile all'aggiudicatario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su disposizione della Stazione Appaltante.

Art. 3) Compendio del quadro economico

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo
1	servizio di noleggio a lungo termine senza conducente con servizi di gestione complessiva della flotta e del car sharing aziendale per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna	€ 13.550.460,00
2	servizio di noleggio a lungo termine senza conducente con servizi di gestione per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna	€ 5.094.503,40



Il suddetto importo complessivo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno stimato del servizio: pertanto, la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione in capo alla Stazione Appaltante verso la Ditta Aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

Al contrario, la Ditta Aggiudicataria rimane impegnata nei confronti della Stazione Appaltante nei limiti massimi stabiliti dall'Accordo Quadro, anche rispetto all'accettazione dell'eventuale opzione di estensione.

La Stazione Appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio dell'ambito territoriale di ogni azienda sanitaria, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il prezzo offerto deve essere pertanto inteso quale corrispettivo per tutte le attività poste a carico della ditta aggiudicataria, previste dai documenti di gara.

QUADRO ECONOMICO

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della presente procedura, con indicazione dei relativi importi al netto dell'IVA, è riportato di seguito:

Lotto 1:

N°	Descrizione servizio/ fornitura (Lotto 1)	CPV	P (principale)/ S (secondaria)	Importo
1	Gestione dei veicoli di proprietà	34110000-1	P	211.500,00 €
2	Noleggio dei veicoli e relativa gestione			13.188.960,00 €
3	Manutenzioni straordinarie extra-canone			150.000,00 €
A) Importo a base d'asta (n° anni: 2)				13.550.460,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (DUVRI)				non previsti
C) Opzione art. 14, co. 4 → rinnovo (n° anni: 2)				13.550.460,00 €
D) Opzione art. 120, co. 1, lett. a) → aumento dei fabbisogni (100%)				13.550.460,00 €
E) Opzione art. 120, co. 9 → quinto d'obbligo (20%)				2.710.092,00 €
F) Opzione art. 120, co.10 → proroga programmata (12 mesi)				6.775.230,00 €
G) Opzione art. 120, co. 11 → proroga tecnica (6 mesi)				3.387.615,00 €
A) + B) + C) + D) + E) + F) + G) → Importo complessivo a Base di gara con opzioni				53.524.317,00 €
Importo complessivo a base di gara		A) Importo a base d'asta + B) Oneri sicurezza		13.550.460,00 €

Lotto 2:

N°	Descrizione servizio/ fornitura (Lotto 2)	CPV	P (principale)/ S (secondaria)	Importo
1	Noleggio dei veicoli e relativa gestione	34110000-1	P	5.094.503,40 €
A) Importo a base d'asta (n° anni: 2)				5.094.503,40 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (DUVRI)				non previsti
C) Opzione art. 14, co. 4 → rinnovo (n° anni: 2)				5.094.503,40 €
D) Opzione art. 120, co. 1, lett. a) → aumento dei fabbisogni (100%)				5.094.503,40 €
E) Opzione art. 120, co. 9 → quinto d'obbligo (20%)				1.018.900,68 €
F) Opzione art. 120, co.10 → proroga programmata (12 mesi)				2.547.251,70 €
G) Opzione art. 120, co. 11 → proroga tecnica (6 mesi)				1.273.625,85 €
A) + B) + C) + D) + E) + F) + G) → Importo complessivo a Base di gara con opzioni				20.123.288,43 €
Importo complessivo a base di gara		A) Importo a base d'asta + B) Oneri sicurezza		5.094.503,40 €



Valore complessivo dell'appalto per entrambi i lotti:

N°	Descrizione servizio/ fornitura (Lotto 1 + Lotto 2)	CPV	Importo
1	Base di gara per Lotto 1 (Gestione dei veicoli di proprietà/ Noleggio dei veicoli e relativa gestione/ Manutenzioni straordinarie extra-canone)	34110000-1	13.550.460,00 €
2	Base di gara per Lotto 2 (Noleggio dei veicoli e relativa gestione)		5.094.503,40 €
A) Importo a base d'asta (n° anni: 2)			18.644.963,40 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (DUVRI)			non previsti
C) Opzione art. 14, co. 4 → rinnovo (n° anni: 2)			18.644.963,40 €
D) Opzione art. 120, co. 1, lett. a) → aumento dei fabbisogni (100%)			18.644.963,40 €
E) Opzione art. 120, co. 9 → quinto d'obbligo (20%)			3.728.992,68 €
F) Opzione art. 120, co.10 → proroga programmata (12 mesi)			9.322.481,70 €
G) Opzione art. 120, co. 11 → proroga tecnica (6 mesi)			4.661.240,85 €
A) + B) + C) + D) + E) + F) + G) → Importo complessivo a Base di gara con opzioni			73.647.605,43 €
Importo complessivo a base di gara		A) Importo a base d'asta + B) Oneri sicurezza	18.644.963,40 €

CCNL incidente e stima costi della manodopera

In relazione alla fornitura di beni/servizio oggetto del presente contratto, si stabilisce che, per tutti gli aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'operatore economico coinvolto, si applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per il settore di appartenenza dell'offerente, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Stazione Appaltante ha individuato i CC.NN.LL. relativi ai comparti:

- **H011 Commercio e servizi**
- **AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI**

quale norma di riferimento per la disciplina dei diritti e doveri dei lavoratori impiegati nella fornitura dei beni/servizio e nell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli aspetti relativi a condizioni economiche, orari di lavoro, ferie, malattia, e sicurezza sul lavoro.

L'operatore economico si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle normative vigenti in materia di lavoro, inclusi i diritti dei lavoratori, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e salute, in ottemperanza alle normative nazionali e regionali. In caso di violazione di tali obblighi, l'Amministrazione potrà adottare le misure previste dalla legge e dal contratto, ivi inclusa la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato deve inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara. (obbligatoria solo nel caso in cui ricorra l'ipotesi sopracitata).

L'importo posto a base di gara di ogni singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato incidere sul costo complessivo del lotto come segue:

- **Lotto 1 nella percentuale del 20%**
- **Lotto 2 nella percentuale del 15%**

calcolate sulla base dei resoconti di spesa che le Aziende sanitarie hanno sostenuto negli ultimi 12 mesi, tenuto conto dei minimi tabellari salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.



Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, come previsto dall'art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, precisa che non elabora il DUVRI perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per questa tipologia di servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno.

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzione di rinnovo

Previo interpello della Ditta aggiudicataria e in caso di sua dichiarata disponibilità, l'Azienda appaltante, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare il servizio di cui trattasi per una durata massima pari a **24 mesi**, anche singolarmente considerati.

L'importo stimato di tale opzione, per ogni singolo lotto, viene riportato nel quadro economico di cui sopra.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Opzione di proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei casi eccezionali in cui si verificano ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, la Stazione Appaltante può prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, anche qualora tale periodo ecceda la durata di sei mesi.

La proroga è consentita qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene pubblica, nonché nei casi in cui essa possa arrecare un grave danno all'interesse pubblico cui le prestazioni oggetto dell'affidamento sono preordinate.

In tale ipotesi, il contraente originario è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto.

Opzione per l'aumento dei fabbisogni

Ai sensi dell'art. 120, comma, 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nell'arco temporale di validità dell'accordo quadro, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- fornitura di stazioni di ricarica (colonnine/ wall-box) e/o eventuali costi di adeguamento strutture/impianti;
- aumento dei fabbisogni per incremento parco auto aziendale;
- eventuali adesioni di altre Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale;

per gli importi circoscritti nel quadro economico sopra riportato.



Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel corrispettivo contrattuale sono compresi tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Nei canoni sono compresi:

- a) i canoni di locazione degli autoveicoli a noleggio;
- b) i servizi di cui all'art. *“Servizi compresi nei Canoni”* della Parte Operativa Tecnica;
- c) i servizi connessi di cui al presente Capitolato Tecnico, con la sola esclusione di quanto indicato all'art. *“Obblighi a carico della Stazione Appaltante”*;

La Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto, nulla escluso.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende quello offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo complessivo a base di gara di ogni lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio delle Aziende Sanitarie committenti.

Art. 4) Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, o in alternativa dei beni, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo. La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste. Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante

La revisione della quota parte del canone originario, rappresentativa della **“componente prezzo di acquisto del veicolo”**, potrà essere applicata su richiesta del fornitore per variazioni di listino del veicolo offerto o per sostituzione del veicolo. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto comunicato alla stipula dell'Accordo Quadro e il prezzo di listino ufficiale del medesimo veicolo



ovvero del veicolo offerto in sostituzione comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta.

Parimenti, la “**componente servizi**” (es. servizi assicurativi, manutenzione ecc.), sarà oggetto di revisione, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun semestre, a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’Accordo Quadro – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, a decorrere dalla data di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione – secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice. La variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell’Indice di Riferimento verrà calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all’art. 11 dell’Allegato II.2-bis.

Le Aziende sanitarie committenti provvederanno, ciascuna per quanto di propria competenza, all’aggiornamento dei canoni con apposito atto.

In ragione della natura multiservizio dell’appalto e della necessità di rappresentare separatamente la dinamica economica dei servizi e quella dei veicoli, sono adottati due indici ISTAT, associati ai corrispondenti CPV secondo la Tabella D dell’Allegato II.2-bis:

Componente	CPV di riferimento	CPV aggregato Tabella D	Indice ISTAT	Classificazione
Servizi *	50111100-7 – Servizi di gestione del parco veicoli	50100000-6	PC	[0723] Manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto privati
Veicolo	34110000-1 – Autovetture per trasporto passeggeri	34100000-8	PPI	[291] Fabbricazione di autoveicoli

** in alternativa, previo accordo tra l’Azienda sanitaria committente e il Fornitore, la revisione per la Componente “servizi” può essere effettuata in base all’indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi (Business to Business) “Noleggio di autoveicoli” (cod. ATECO 771).*

Qualora, alla data di rilevazione, uno degli indici sia sostituito, riclassificato o non più pubblicato dall’ISTAT, la Stazione Appaltante utilizza l’indice ufficiale che ne assicuri la continuità metodologica o, ove necessario, individua motivatamente l’indice maggiormente rappresentativo nel rispetto dell’Allegato II.2-bis.

Art. 4 b) Sostituzione veicoli

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell’Accordo Quadro, un modello esca di produzione oppure subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi sociopolitici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Stazione Appaltante, comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all’accettazione espressa della Stazione Appaltante, che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.



L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Art. 5) Direttore dell'Esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del contratto e gli eventuali direttori operativi e a comunicarne tempestivamente all'Appaltatore i nominativi e i relativi recapiti.

Art. 6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di quattro mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata via PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite.

Art. 7) Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei relativi allegati.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con i corrispettivi contrattuali indicati nel presente Capitolato:

- le spese, le pratiche di immatricolazione e, per il solo LOTTO 1, la tassa di proprietà degli autoveicoli a noleggio oggetto del presente contratto;
- le spese e le pratiche relative al servizio di rottamazione delle auto di proprietà della Azienda Sanitaria, se richiesto;

* *Specifiche per Lotto 1:* è prevista la rottamazione e cancellazione dal PRA di complessivi 114 veicoli, articolati in n. 89 veicoli all'avvio dell'appalto (Periodo A) e n. 25 veicoli decorsi 12 mesi dall'avvio dell'appalto (Periodo B); tali numeri sono quelli massimi previsti, in caso di sopraggiunte necessità operative l'Azienda Sanitaria si riserva di diminuire il numero complessivo dei veicoli destinati a demolizione;



- tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Capitolato medesimo e ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il proprio personale addetto alla esecuzione contrattuale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi allegati, e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e negli atti di gara;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Azienda Sanitaria di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo sono predisposte e comunicate dalla Azienda Sanitaria;
- comunicare alla Azienda Sanitaria i dati relativi alle altre imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del presente appalto, con indicazione dei soggetti responsabili, per ciascuna di esse, dell'adempimento delle rispettive obbligazioni;
- comunicare alla Azienda Sanitaria le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare alla Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- dare comunicazione tempestiva alla Prefettura competente ed all'autorità giudiziaria di eventuali tentativi di concussione, di illecite richieste di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di offerta di protezione attuate nei confronti del proprio legale rappresentante, di eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari.

6. L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati per esigenze istituzionali o altre cause di forza maggiore.

7. L'Appaltatore inoltre si obbliga a:

rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Azienda Sanitaria;

dare immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;

prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente appalto nei luoghi che verranno indicati dalla Azienda Sanitaria;



8. L'Appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- garantire l'individuazione e la presenza, sul territorio di pertinenza del lotto, per i lotti 1 e 2, di almeno un Referente Operativo che possa assicurare il necessario supporto durante l'esecuzione del contratto più un sostituto in sua vece;
- contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo fornito, con le garanzie indicate nell'art. "Servizi compresi nei canoni"/ comma 4.12 "Copertura assicurativa" della Parte Tecnica Operativa del presente Capitolato Tecnico;
- consegnare alla Azienda Sanitaria copia integrale del contratto di polizza assicurativa di cui al precedente punto b);
- consegnare gli autoveicoli nei luoghi indicati dalla Azienda Sanitaria con le modalità stabilite nell'art. "Modalità di consegna" della Parte Tecnica Operativa del presente Capitolato Tecnico;
- effettuare, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, la consegna entro e non oltre i termini indicati all'art. 3.1 «Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi» della Sezione II – Parte Operativa Tecnica;
- attivare, a propria cura, spese e rischio, i servizi oggetto del presente Capitolato e a svolgere le attività stabilite alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- comunicare i recapiti ai quali devono essere inoltrate le richieste degli utenti relative all'assistenza tecnica;
- trasmettere alla Azienda Sanitaria la Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.;
- provvedere ad assolvere agli obblighi di comunicazione relativi a trascrizione al Pubblico Registro finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.

Art. 8) Obblighi a carico delle Aziende Committenti

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria:

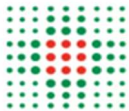
- a) il costo del carburante, acquistato autonomamente dall'Amministrazione;
- b) il costo dell'energia per la ricarica dei veicoli elettrici;
- c) il costo dei pedaggi;
- d) il costo degli eventuali lavaggi interni ed esterni eccedenti quanto compreso nel contratto, effettuati in autonomia dalla Azienda Sanitaria;
- e) la tassa di proprietà e l'assicurazione per i veicoli di proprietà della Azienda Sanitaria o in comodato.
- f) il pagamento dei corrispettivi per noleggi a lungo termine in essere con altri fornitori.

Art. 9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alle Aziende Sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. L'Azienda Sanitaria entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.



Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo articolo 17.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale.

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dei Servizi Gestori del contratto e dovranno essere di data valida.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell'Azienda Sanitaria, la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'Azienda Appaltante.

Art. 10) Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Nel caso l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11) Rilevazione e conguaglio dei chilometri percorsi

Esclusivamente per lotto 1:

Alla scadenza del contratto, per ciascun autoveicolo oggetto di contratto viene effettuato il conguaglio dei chilometri effettivamente percorsi rispetto alla percorrenza contrattuale prevista.



Il valore del Costo Chilometrico a conguaglio in eccesso o in difetto viene stabilito a 0.10 centesimi/KM.

L'addebito o il rimborso in caso di percorrenze rispettivamente superiori o inferiori avviene per la differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es.: contratto di 60 mesi per 15.000 km/anno con percorrenza a fine contratto di 50.000 km, sono rimborsati alla Stazione Appaltante $[15.000 \times 60 / 12 - 50.000] = 25.000$ km al Costo chilometrico come sopra determinato).

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, il conguaglio chilometrico viene effettuato tra la percorrenza contrattuale proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo e la percorrenza effettiva riscontrata al momento della restituzione.

Ad esempio, con un contratto originario pari a 60 mesi e 15.000 km/anno, quindi con percorrenza media pari a 1.250 km al mese, importo del canone mensile di € 300,00, se il contratto si interrompe al trentacinquesimo mese con percorrenza effettiva di 40.000 km si avrà:

percorrenza contrattuale compresa nel canone: $1.250 \text{ km/mese} \times 35 \text{ mesi} = 43.750 \text{ km}$

chilometri da conguagliare a credito: $43.750 - 40.000 = 3.750 \text{ km}$

costo chilometrico: 0,10 €/km

conguaglio chilometrico: $3.750 \times 0,10 = 375,00 \text{ €}$

Esclusivamente per lotto 2:

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati alla Stazione Appaltante i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000km con percorrenza di 94.700km, saranno addebitati 4.700km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000 \text{ km}$).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 \times \text{Canone} \times N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

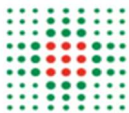
0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la



percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

Art. 12) Controlli

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Entro sei mesi dal termine del contratto si provvederà alla verifica di conformità ai sensi dell'art.116 del D. Lgs 36/2023.

Art. 13) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

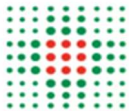
Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.



Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ogniqualvolta, nell'esecuzione del contratto o delle prestazioni ad esso connesse, effettui trattamenti di dati personali per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti.

Restano fermi gli obblighi previsti dal presente Capitolato, dall'atto di designazione e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, indipendentemente dall'eventuale qualità dell'Appaltatore quale autonomo Titolare del trattamento per i trattamenti effettuati per finalità proprie, sulla base di un autonomo e distinto presupposto di liceità.

La designazione quale Responsabile del trattamento ha efficacia per l'intera durata del contratto d'appalto e cessa automaticamente alla scadenza, risoluzione o comunque al venir meno del rapporto contrattuale, fatto salvo l'adempimento degli obblighi che, per loro natura, sono destinati a permanere anche successivamente alla cessazione del contratto.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



Art. 14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna al link: <https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

Il fascicolo relativo all'Azienda USL della Romagna può essere richiesto all'indirizzo e-mail: logistica@auslromagna.it

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art. 15) Penalità

1. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente ad uno o più dei seguenti obblighi previsti e descritti nella Parte Operativa Tecnica del presente Capitolato, potranno essere applicate le penali di seguito specificate:

a) TERMINI DI CONSEGNA - mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 3.1 "Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi" : per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, oltre il termine indicato nell'art.3.1 della Parte Operativa Tecnica, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni veicolo che subisca la ritardata consegna o che venisse consegnato senza i dispositivi Black Box e/o Corporate Car Sharing, fino ad un massimo del 25% del valore del singolo ordine di noleggio.

b) Esclusivamente per lotti 1 e 2: TEAM DEDICATO – potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) se entro 8 ore dall'invio dell'e-mail da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto, non verrà ricevuta risposta di presa in carico del problema.

c) Potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno sino alla risoluzione del problema, per ogni problematica non risolta entro 15 gg lavorativi dall'invio della e-mail di richiesta assistenza da parte del Servizio Operativo della AZIENDA APPALTANTE che gestisce il contratto.

d) PIATTAFORMA GESTIONE FLOTTA - mancato rispetto dei termini di cui al Paragrafo 4.2 punto 2 "Sistema di gestione della flotta": la Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione della piattaforma tecnologica completa e perfettamente attiva in ogni sua funzionalità e per ogni giorno di mancato funzionamento della piattaforma stessa oltre il 3°giorno di verifica non funzionalità.

e) SISTEMA Corporate Car Sharing e Black Box – In caso di non motivato funzionamento delle funzionalità dei dispositivi customizzati forniti (black box e ccs):

- piattaforma e app CCS se tale malfunzionamento impedisce l'utilizzo del mezzo, potrà essere applicata una penale pari a €100 (cento/00) al giorno per veicolo. Equivale a impedimento nell'utilizzo del mezzo la mancata apertura del veicolo prenotato entro 15 minuti dalla segnalazione (tramite call center o sistema informativo)
- piattaforma black box, se il malfunzionamento persiste per più di 3 giorni lavorativi consecutivi potrà essere applicata una penale di € 100 (cento/00) al giorno.

f) Potrà essere applicata una penale di € 100 (cento/00) se entro 8 ore dall'invio dell'e-mail da parte di un Servizio utilizzatore (le e-mail saranno inviate in orario 8-17 feriali) la AZIENDA APPALTANTE non riceverà risposta di presa in carico del problema.



g) MANUTENZIONI - omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al paragrafo 4.4 "Controlli periodici e manutenzione": la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato.

h) Potrà essere applicata inoltre una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ricovero mezzi in officina previste da art. 4.4 "Controlli periodici e manutenzione" della Parte Operativa tecnica.

i) SOCCORSO STRADALE - ritardato intervento di depannage di cui al Paragrafo 4.6 "Soccorso Stradale con call-center" della Parte Operativa tecnica, effettuato oltre le 3 (tre) ore comprese dalla chiamata (ovvero dal termine inferiore indicato in offerta tecnica) all'arrivo del carro soccorso: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).

j) Omesso intervento di depannage di cui al Paragrafo 4.7 "Soccorso Stradale con call-center" della Parte Operativa tecnica trascorse senza esito 6 ore dalla chiamata, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

k) VEICOLO SOSTITUTIVO - omessa fornitura del veicolo temporaneamente sostitutivo alle condizioni previste e descritte al Paragrafo 4.8, "Autoveicolo in sostituzione" della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00),

l) Mancato rispetto dei termini temporali di cui al Paragrafo 4.8 "Autoveicolo in sostituzione", Punto 1. lettera a) e b): la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione del veicolo,

m) Esclusivamente per lotti 1 e 2: LAVAGGI - mancato rispetto di quanto previsto dal Paragrafo 4.10 "Pulizia/Lavaggi Auto" della Parte Operativa tecnica: la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni evento rilevato.

2. La penale sarà comminata dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione a mezzo PEC e darà luogo alla corrispondente detrazione sull'importo dovuto all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali; in alternativa la penale potrà essere applicata mediante escussione della cauzione definitiva ai sensi del precedente art. 24 "Cauzione definitiva", che dovrà essere immediatamente reintegrata.
3. È ammessa, su richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali già comminate qualora l'Appaltatore dimostri che l'inadempienza o il ritardo è stato determinato da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile; non costituiscono cause di forza maggiore l'indisponibilità di personale, di mezzi o di pezzi di ricambio, salvo che non sia dimostrata l'impossibilità di avvalersi di altro personale o diverse modalità di approvvigionamento.
4. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali nell'arco di un anno la Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore conseguente all'inadempimento o al ritardo, ai sensi dell'art. 1382, c.1, ult. per., del Codice civile.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, addebitando alla ditta affidataria tutti gli oneri conseguenti la risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art. 19 del presente capitolato speciale e l'applicazione delle penali dovute secondo la clausola n. 5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.



Art. 16) Clausola risolutiva espressa

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all'art. "Controlli sull'esecuzione del contratto", Comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 "Penali", comma 7, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti obbligatori (ad esempio patente di guida);
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro dieci giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione Appaltante;
- m) qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, pervengano informazioni interdittive dalla Prefettura analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia accertata la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o accordi con altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto;
- n) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- o) qualora nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.
- p) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- q) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- r) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla Azienda Sanitaria con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- s) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- t) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- u) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.



Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 17) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art. 18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

La fatturazione dovrà avvenire in rate mensili posticipate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna e all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite PEC contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.



Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la Azienda Sanitaria applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di €40 di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Azienda USL della Romagna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) auslra
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) OLO6J9

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

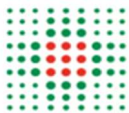
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

P.I. 02483810392

Sede Legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)



Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata



regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 19) Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

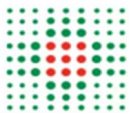
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice degli Appalti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*



3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 20) Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla Azienda Sanitaria (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima Azienda Sanitaria all'indirizzo PEC indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla Azienda Sanitaria qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite PEC al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla Azienda Sanitaria a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Azienda Sanitaria.
6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
7. La Azienda Sanitaria cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 21) Tutela dei lavoratori

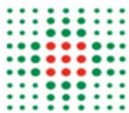
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori di quest'ultimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 22) Obblighi assicurativi

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.



A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che l'Azienda Sanitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

Per ogni Lotto, la polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore al 5% dell'importo a base d'asta e comunque non inferiore a 500.000 €.

La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Per tutte le specifiche assicurative richieste relativamente ai veicoli concessi a noleggio si rimanda alla Parte Operativa Tecnica del presente capitolato.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 23) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la Azienda Sanitaria può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24) Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante.

Si richiama per il dettaglio l'art. 117 del Codice Appalti, ivi comprese le riduzioni per gli operatori economici in possesso delle certificazioni in esso articolo disciplinate.

Art. 25) Clausola di adesione

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche ad altre Aziende appartenenti all'Area Vasta Emilia Centrale.

Si precisa inoltre che il confronto concorrenziale di cui alla presente procedura di gara sarà esteso anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara.

Art. 26) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corrruzione-e/wb>



Art. 27) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla Azienda Sanitaria l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Azienda Sanitaria, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

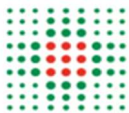
Art. 28) Segnalazione all'Ente Certificatore

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l'Azienda Sanitaria provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- Non conformità dai quali sia derivata l'applicazione di una penale;
- Risoluzione del contratto, così come stabilito dall' art. 16 del presente Capitolato Speciale.

Art. 29) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.



Tutte le segnalazioni riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa.

Art. 30) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Art. 31) Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

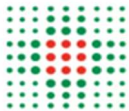
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art. 32) Documentazione di gara

Oltre al presente Capitolato Speciale, fanno parte della documentazione di gara gli allegati sottostanti:

- Determina a contrarre;
- Disciplinare di Gara;

- Allegato 1 → Clausole vessatorie;
- Allegato 2 → Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 → Schema di contratto per accettazione;
- Allegato 4 → Descrizione attività di trattamento;
- Allegato 5 → Istruzioni operative per il responsabile trattamento dati;
- Allegato 6 → Dichiarazione titolare effettivo;
- Allegato 7 → Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;



- Allegato A1 → Specifiche tecniche veicoli (Lotto 1);
 - Allegato A2 → Specifiche tecniche veicoli (Lotto 2);
 - Allegato B → Dichiarazione possesso requisito capacità tecnico-professionale;
 - Allegato C → Elenco auto da dismettere durante il contratto;
 - Allegato D → Elenco veicoli oggetto del servizio di gestione;
 - Allegato E1 → Scheda offerta economica (Lotto 1);
 - Allegato E2 → Scheda offerta economica (Lotto 2);
-
- Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE) – da compilarsi sulla Piattaforma;
 - Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dove è possibile trovare tale documentazione.



Sezione II – Parte Operativa tecnica

Art. 1.A) LOTTO 1 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER ESIGENZE AZIENDA USL DI BOLOGNA

Attualmente la flotta aziendale è riassumibile come di seguito:

alimentazione	proprietà	noleggio	TOTALE
BENZINA	24	40	64
GASOLIO	17	4	21
GPL + METANO	82	206	288
IBRIDA	3	13	16
ELETTRICA	13	112	125
TOTALE	139	375	514

Nel seguente tempo-gramma sono indicate le tempistiche stimate per la sostituzione delle vetture:

PERIODO	CONTRATTO	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	mesi
A	Noleggio e gestione 464 veicoli						60
B	Noleggio e gestione 25 veicoli						48
1	Gestione 50 veicoli proprietà AUSL						12
2	Gestione 25 veicoli proprietà AUSL						48
		Periodo di noleggio a lungo termine e gestione da parte dell'aggiudicatario del contratto					
		Periodo di gestione dei veicoli di proprietà Azienda USL					

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

- gestire i **514** veicoli componenti la flotta aziendale; tale numero potrà essere diminuito o aumentato per necessità operative della Amministrazione Appaltante (Azienda Appaltante) che dovessero evidenziarsi in corso di contratto e comunque entro un range massimo del +/- 10% del numero complessivo di auto;
- fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente a noleggio con altro fornitore, alla scadenza dei noleggi stessi:
 - 375 ad avvio del contratto;
- fornire a noleggio a lungo termine i veicoli in sostituzione di quelli attualmente di proprietà della Amministrazione Appaltante:
 - 89 ad avvio del contratto;
 - 25 dopo dodici mesi dall'avvio del contratto;
- garantire la gestione operativa dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante;
- in caso di rinnovo e/o proroga del contratto, **proseguire il noleggio a lungo termine di tutti i veicoli già forniti a noleggio dall'aggiudicatario** nel contratto originale (salvo diverse esigenze dell'AUSL di Bologna) ed assicurare la continuità di gestione dei rimanenti veicoli di proprietà dell'AUSL di Bologna.

Le tipologie e caratteristiche dei veicoli oggetto di noleggio a lungo termine sono individuate nell'allegato "Specifiche tecniche degli autoveicoli": Allegato A1 - Specifiche tecniche autoveicoli_ LOTTO 1.



Art. 1.B) LOTTO 2 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E SERVIZI PER ESIGENZE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

L'aggiudicatario dovrà:

- a) fornire, mediante noleggio a lungo termine, un quantitativo massimo complessivo stimato in 250 veicoli, destinati alla progressiva sostituzione dei mezzi attualmente di proprietà dell'Amministrazione appaltante o già utilizzati in forza di contratti di noleggio in scadenza;
- b) provvedere all'installazione e gestione di un sistema di gestione della flotta (con black box) per gli autoveicoli che l'aggiudicatario fornirà a noleggio a lungo termine;
- c) in caso di rinnovo e/o proroga del contratto, proseguire il noleggio a lungo termine e i servizi per il tempo necessario a garantire la continuità dei noleggi/ servizi fino alla conclusione della futura procedura di gara.

Le tipologie e caratteristiche dei veicoli oggetto di noleggio a lungo termine sono individuate nell'allegato "Specifiche tecniche degli autoveicoli": Allegato A2 - Specifiche tecniche autoveicoli LOTTO 2.

Art. 2) CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI

1. I veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di validità del contratto di noleggio.

In particolare, ogni veicolo dovrà:

- a) essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- b) essere di prima immatricolazione, non precedente a 12 mesi e di chilometraggio non superiore a 1000 km al momento della consegna, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria;
- c) essere conforme a quanto indicato nell'allegato 1 al presente documento denominato "Specifiche tecniche degli autoveicoli" ovvero a tutta la documentazione di gara in termini di caratteristiche dei prodotti.

2. L'autoveicolo richiesto si intende provvisto delle dotazioni di base previste dalla casa costruttrice e dei seguenti ulteriori optional: abs - airbag lato guida - laterali - passeggero - appoggiatesta posteriori - radio - clima - immobilizzatore - vivavoce bluetooth - retrovisori elettrici - ruota o ruotino di scorta (se non di serie) o kit di riparazione foratura - servosterzo - sistemi ADAS (qui di seguito riportiamo un elenco di quelli che vorremmo in dotazione) - Tappetini, colore bianco:

ESP – Controllo elettronico di stabilità

AEBS – Frenata di emergenza

LDWS – Avviso cambio di corsia involontario

RCP – Rilevatore veicolo in retromarcia

TSC – Riconoscimento segnali stradali

L'autoveicolo dovrà altresì essere dotato di quanto previsto per legge per la regolare circolazione su strada, compresi il giubbotto catarifrangente, il triangolo, il pacchetto di medicazione (caratteristiche riportate nell'Allegato II del DM 388) e gli inibitori.



Art. 2.1) Requisiti di sostenibilità di base della fornitura

Acquisti verdi - Le componenti verdi di questo Capitolato sono così identificate:

Limiti di emissioni inquinanti (NON APPLICABILE AI VEICOLI ELETTRICI)

In relazione alle emissioni di inquinanti, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli massimi di emissioni di cui alla tabella applicabile dell'Allegato I al D.M. 17 giugno 2021 che fa riferimento al DM del 17/06/2021 in vigore ai fini dell'immatricolazione ed in ogni caso garantire limiti di emissione di anidride carbonica contenuti entro i valori riportati nella tabella 2 dell'allegato CAM di seguito riportati:

Categorie di veicoli	Soglie di emissione di CO ₂
Veicoli commerciali leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) e veicoli M1 con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	≤ 225 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 315 CO ₂ g/km (WLTP)
Fuoristrada	≤ 175 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 215 CO ₂ g/km (WLTP)
Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	≤ 150 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 200 CO ₂ g/km (WLTP)
Altre categorie di veicoli M1	≤ 130 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 160 CO ₂ g/km (WLTP)

Per eventuali veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO₂ considerato sarà pari a quello correlato all'alimentazione da carburante (metano o GPL).

L'Appaltatore deve assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24), nonché i lubrificanti utilizzati siano conformi alla sezione H del D.M. 17 giugno 2021. L'Azienda Appaltante si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

Art. 2.2) Manuale operativo

L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo oggetto del presente appalto – ivi comprese le auto sostitutive - di un "Manuale Operativo" (o documentazione equivalente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o la Azienda Appaltante debbono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere custodito all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e deve contenere almeno:

- i dati identificativi dell'Azienda USL noleggiante;
- il regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, furto;
- le modalità di ritiro degli autoveicoli, di riconsegna degli autoveicoli al termine contrattuale, di richiesta auto sostitutiva;
- la richiesta di intervento su strada, di rabbocchi e di interventi di emergenza;
- la copia del modello CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
- i recapiti telefonici dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada H24/24 – 7/7 giorni e trasporto verso il centro di riparazione;



- g) le modalità di rifornimento carburante e il tipo di carburante;
- h) i permessi di accesso alle zone a traffico limitato e le modalità di sosta nelle strisce blu; (Solo in riferimento a Lotto 1);
- i) copia delle schede di Consegna di cui al successivo Punto 3.2 – Attestazione di avvenuta consegna.

Art. 3) MODALITA' DI CONSEGNA

Art. 3.1) Consegna mezzi a noleggio: luogo e tempi

Le consegne dei veicoli dovranno avvenire in zona/area esterna agli edifici, possibilmente nei parcheggi situati nell'immediata adiacenza degli stessi (Solo in riferimento al Lotto 1).

Le consegne dei veicoli dovranno avvenire presso un'officina appartenente alla rete assistenza dell'appaltatore all'interno delle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena (Solo in riferimento al Lotto 2).

Tale zona di consegna, il percorso da effettuare e la calendarizzazione degli eventi dovranno essere definiti assieme al DEC, affinché il giorno e l'orario di consegna prestabiliti (incluse le eventuali variazioni) siano sempre noti al DEC e/o ai Dirigenti e Preposti (responsabili di struttura, Dirigenti e/o coordinatori dei Servizi assegnatari) che ne fanno le veci.

Oltre alla necessità di ricevere consegne in area dedicata, si raccomanda di utilizzare, qualora possibile, lo sfasamento temporale rispetto ad utenti, operatori di altre ditte, ecc. (sempre previo accordo con il DEC).

Art. 3.1.A) LOTTO 1

L'Appaltatore deve mettere a disposizione i primi 464 autoveicoli per la consegna non oltre 210 giorni solari consecutivi dal relativo ordine (ovvero offerta migliorativa del fornitore). Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.

I successivi veicoli saranno consegnati nei tempi indicati all'art. 1.

Luoghi ed indirizzi di consegna verranno concordati tra Azienda Appaltante e Appaltatore; l'Azienda Appaltante potrà richiedere la consegna presso aree o parcheggi di propria pertinenza. Luoghi ed indirizzi saranno comunque ricompresi solo nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, (ex Provincia di Bologna) con esclusione della zona di Imola.

Le spese di consegna e trasporto sono a totale carico dell'Appaltatore. La consegna è effettuata "chiavi in mano".

Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante.

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche e sopra indicate saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 della Parte Normativa del presente capitolato.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività



natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Art. 3.1.B) LOTTO 2

L'Appaltatore deve mettere a disposizione gli autoveicoli entro 210 giorni dal relativo ordine (in caso di veicoli senza allestimenti speciali) e di 365 giorni (in caso di veicoli con allestimento frigo). Il termine è riferito al veicolo compreso di accessori e allestimenti completi montati.

Luoghi ed indirizzi di consegna e riconsegna a fine contratto verranno concordati tra Azienda Appaltante e Appaltatore; l'Azienda Appaltante potrà richiedere la consegna presso aree o parcheggi di propria pertinenza. Luoghi ed indirizzi saranno comunque ricompresi solo nel territorio delle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena.

Le spese di consegna e trasporto sono a totale carico dell'Appaltatore. La consegna è effettuata "chiavi in mano".

Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato con almeno 5 litri di carburante.

Le spese di riconsegna e trasporto a fine contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche e sopra indicate saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 della Parte Normativa del presente capitolato.

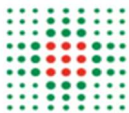
I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Art 3.1.2 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito e l'Amministrazione Assegnataria, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti agli art. 3.1.A e 3.1.B, potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, l'Amministrazione potrà applicare le "penalità" previste in art. 15 par.1 b del presente Capitolato.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.



Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

Art. 3.2) Attestazione di avvenuta consegna

Per ogni autoveicolo noleggiato l'Appaltatore deve produrre all'Azienda Appaltante, entro 3 giorni dalla comunicazione di disponibilità del veicolo, anche in formato elettronico elaborabile, apposita scheda di consegna che dovrà riportare almeno i seguenti elementi identificativi:

- a) descrizione del veicolo;
- b) numero di targa identificativo dell'autoveicolo;
- c) numero del telaio identificativo dell'autoveicolo;
- d) la data di consegna dell'autoveicolo;
- e) la sede di consegna;
- f) il chilometraggio al momento della consegna;

Le persone delegate dall'Azienda Appaltante all'atto della consegna dovranno sottoscrivere il verbale di presa in consegna, che costituisce parte integrante del contratto di noleggio fra le parti, dopo aver verificato che il veicolo sia:

- a) conforme alla relativa scheda inoltrata dall'Appaltatore e alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Tecnico;
- b) dotato della documentazione di bordo composta da:
 - certificato assicurativo e carta verde;
 - carta di circolazione;
 - bollo
 - manuale operativo;
- c) dotato delle doppie chiavi e della chiave master (se prevista);
- d) completo degli attrezzi di emergenza (giubbetto, kit medico, triangolo, ecc.);
- e) integro e privo di danni visibili.



Art. 4) SERVIZI COMPRESI NEL CANONE

Art. 4.1.a) Call- Center di coordinamento dei Servizi offerti LOTTO 1

Numero Verde

L'Appaltatore deve mettere a disposizione esclusiva della Azienda Appaltante un servizio di “Call Center” operativo dalle ore 08:00 alle 18:00 tutti i giorni dell'anno esclusi sabato, domenica e festivi.

Il servizio ha funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative alla gestione di tutti i servizi previsti dal contratto e descritti sul presente Capitolato Tecnico, in particolare:

- a) prenotazione e gestione delle manutenzioni dei veicoli;
- b) prenotazione e gestione delle richieste di veicoli sostitutivi;
- c) informazioni e risoluzioni problemi collegati al Sistema di prenotazione veicoli e all' “accesso ai veicoli prenotati”;
- d) informazioni e risoluzioni dei problemi collegati al “Soccorso stradale”;
- e) richieste di consulenza e informazione sui servizi in contratto;

Per l'erogazione del servizio l'Appaltatore deve mettere a disposizione:

- a) un numero telefonico nazionale di rete mobile per ricevere le chiamate;
- b) un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Team Fleet e Mobility Management

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del Servizio Operativo della Azienda Appaltante che gestisce il contratto, oltre al numero verde di cui al precedente punto, un team di persone dedicate di cui fornirà un contatto telefonico diretto (fisso e cellulare) dedicato ai seguenti servizi:

- assistenza in fase di definizione degli ordinativi di noleggio;
- attivazione, chiusura ed eventuale proroga degli ordini di noleggio;
- manutenzione delle vetture;
- soccorso stradale;
- assistenza su black box e corporate car sharing;
- gestione delle vetture sostitutive;
- assicurazione e sinistri;
- fatturazione.

Alla Amministrazione, già in fase di presentazione delle offerte economiche, dovranno essere forniti il numero delle persone assegnate al team e rispettivi ruoli e funzioni. In caso di aggiudicazione il Locatore si impegna a fornire i riferimenti telefonici (fissi e cellulari) e indirizzi e-mail. Il team sarà contattato esclusivamente dal Servizio Operativo dalla Azienda Appaltante gestore del contratto; il team dedicato dovrà essere garante della risoluzione di tutti i problemi inerenti i servizi inseriti nel presente Capitolato, pena le applicazioni delle penali come previsto all'art. 15 Parte Normativa del Capitolato.



Art. 4.1.b) LOTTO 2

Numero Verde

L'Appaltatore deve mettere a disposizione esclusiva della Azienda Appaltante un servizio di "Call Center" operativo dalle ore 08:00 alle 18:00 tutti i giorni dell'anno esclusi sabato, domenica e festivi.

Il servizio ha funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative alla gestione di tutti i servizi previsti dal contratto e descritti sul presente Capitolato Tecnico, in particolare:

- a) prenotazione e gestione delle manutenzioni dei veicoli (autoveicoli noleggiati da Azienda Appaltante);
- b) prenotazione e gestione delle richieste di veicoli sostitutivi (autoveicoli noleggiati da Azienda Appaltante);
- c) informazioni e risoluzioni dei problemi collegati al "Soccorso stradale" (autoveicoli noleggiati da Azienda Appaltante);
- d) richieste di consulenza e informazione sui servizi in contratto;

Nell'orario non coperto dal servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Art. 4.2) Sistema di gestione della flotta

La gestione della flotta riguarderà tutti i veicoli:

- a noleggio a lungo termine forniti dall'aggiudicatario (TUTTI I LOTTI)
- di proprietà o in comodato d'uso alla Stazione Appaltante (LOTTO 1)

e comprenderà:

- Gestione con sistema informativo
- Sistema di localizzazione GPS (LOTTO 1)
- Sistema di localizzazione GPS con tecnologia ATA5557/5567 su frequenza 125KHz, in dotazione al personale AUSL Romagna (Lotto 2)

- Sistema di prenotazione dei mezzi via web e accesso ai veicoli con "chiave elettronica" (LOTTO 1)
- Servizio soccorso stradale e auto sostitutiva
- Gestione e fornitura pneumatici estivi/ invernali (LOTTO 1)
- Gestione e fornitura pneumatici estivi/ 4 stagioni (LOTTO 2)
- Revisioni
- Manutenzione ordinaria (es. tagliandi annuali o alle scadenze previste da libretto manutenzione auto)
- Manutenzione straordinaria (remunerata "extra canone" per veicoli di proprietà della Stazione Appaltante o in comodato per LOTTO 1)
- Solo per i veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'aggiudicatario:
- Pagamento Tassa di proprietà (LOTTO 1)
- Assicurazione

L'Appaltatore deve rendere disponibile, fin dal giorno di avvio esecuzione del contratto, un sistema informativo integrato su piattaforma web (d'ora in avanti "Portale web") dedicato all'interrogazione dello stato dei veicoli e alla gestione della flotta. Il portale web dovrà rimanere consultabile per i 12 mesi successivi alla scadenza contrattuale, senza costi per la stazione appaltante.

Il "Portale web" (web – sistema di telecomunicazione - "black box") deve essere in grado di riportare gli spostamenti dei veicoli appartenenti alla flotta noleggiata ed essere conforme alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il sistema deve essere installato e testato, perfettamente ed operativamente funzionante, prima dell'avvio



dell'esecuzione del servizio.

Prima dell'avvio del Sistema l'Appaltatore è tenuto a fornire la formazione sull'utilizzo dello stesso almeno al DEC di contratto indicato dalla AZIENDA APPALTANTE e ai suoi eventuali assistenti; la formazione può anche essere prevista in remoto

L'Appaltatore deve prevedere un manuale d'uso (anche in formato elettronico) del Sistema di gestione della flotta da consegnare al DEC di contratto

Il "*Sistema integrato*" nel suo complesso deve consentire di:

a) raccogliere tutte le informazioni ricevute dai dispositivi del veicolo (tramite "black-box") ed esportarle in almeno due dei formati file sequenziali più comuni (xml, csv, .odt, .txt, ecc.).

Di seguito un elenco indicativo delle informazioni gestite:

- l'elenco e la tipologia dei veicoli oggetto del noleggio (targa, marca, modello, data di presa in carico/inizio noleggio, dotazioni);
- la dislocazione in tempo reale dei veicoli gestiti (targa, marca, modello, luogo);
- il monitoraggio dei rifornimenti con cadenza mensile;
- la lettura del contachilometri di ogni veicolo (targa, marca, modello, data e ora, rilevazione contachilometri);
- i percorsi effettuati e i km percorsi da ciascun automezzo per ogni viaggio (targa, marca e modello, luogo di partenza, data e ora di partenza, percorso, data e ora di rientro);
- le velocità medie con indicazione delle relative anomalie (targa, marca, modello, data inizio e fine rilevazione, rilevazione velocità media, chilometri percorsi durante la rilevazione, data e ora evento anomalo, luogo verifica evento anomalo, dati evento anomalo);
- i consumi e le medie dei consumi (targa, marca, modello, data inizio e fine rilevazione, rilevazione consumo medio, chilometri percorsi durante la rilevazione, tempo trascorso dal momento di inizio rilevazione);
- gli interventi di manutenzione effettuati al veicolo
- il numero del badge (RFID), data/ora lettura, targa dell'auto, corrispondente ad ogni vettura utilizzata (lotto 2)

b) produrre estrapolazioni dei dati in formato aggregato anche in base al periodo, al veicolo, al gruppo di veicoli e alla destinazione (comune, fuori comune):

- percorsi/viaggi dei veicoli (targa, marca e modello veicolo, data e ora inizio viaggio, data e ora fine viaggio, consumi, luogo di partenza, luogo di destinazione (fine viaggio));
- letture tachimetro (targa, marca e modello veicolo, data e ora lettura, lettura chilometri);
- rifornimenti carburante per veicolo (targa, marca e modello veicolo, luogo di rifornimento, data e ora del rifornimento);

c) associare a ciascun veicolo le spese sostenute per:

- carburante o energia;
- altre spese;

riportando per ciascuna di esse data, importo, causale, descrizione, classificazione ecc. e di produrre report ed esportazioni dei dati di dettaglio in almeno due dei formati file sequenziali più comuni (xml, csv, .odt, .txt, ecc.);

d) togliere/aggiungere i veicoli monitorati in modo simultaneo alla effettiva entrata/uscita dei veicoli nella gestione;

e) avvisare tramite mail/sms gli operatori abilitati in caso di possibili incidenti;

f) la disponibilità di API che permettano l'integrazione con altri sistemi informativi, on premise oppure in cloud, in utilizzo presso la Stazione Appaltante.

Tutte le informazioni che transitano sulla rete debbono essere comunque criptate con una chiave di almeno 1024 bit, secondo le specifiche del protocollo SSL con certificato a carico della ditta aggiudicataria.

Relativamente a tale servizio, l'Appaltatore deve garantire:



- a) il back-up completo dell'intera base dati formata dai dati dei veicoli, dei costi, dei dati provenienti dagli autoveicoli, in modo completo e non incrementale. Ogni back-up giornaliero deve essere mantenuto per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi nella disponibilità della Azienda Appaltante. Deve essere mantenuta una copia del back-up mensile per almeno un anno. Deve essere inoltre possibile, ove l'Appaltatore o la Azienda Appaltante lo ritenga utile, mantenere in linea una parte dello storico delle informazioni (almeno gli ultimi 365 giorni), pur garantendo la consultazione/interrogazione della banca dati in modalità fuori linea;
- b) nei casi in cui il sistema tecnologico non sia disponibile per qualsiasi guasto, il ripristino dei dati eventualmente perduti e la completa funzionalità entro e non oltre le 8 ore; nei casi in cui si rendesse necessario avere una sospensione del servizio per aggiornamenti o per qualsivoglia altro motivo, l'Appaltatore deve darne comunicazione con preavviso di almeno un giorno lavorativo al personale della Azienda Appaltante.

Relativamente alle black-box, l'Appaltatore deve garantire che:

- i dispositivi dovranno avere un basso assorbimento di corrente tale da NON provocare l'esaurimento anomalo della batteria del veicolo né pregiudicare la garanzia del medesimo;
- i dispositivi ad ogni accensione dell'auto dovranno segnalare tramite indicazione acustica la necessità che il guidatore effettui la lettura del badge tramite RFID; il segnale acustico si interromperà solo a lettura avvenuta.

L'Appaltatore, al momento dell'installazione del *"Sistema di gestione della flotta"* presso la Azienda Appaltante, deve predisporre una relazione tecnica contenente la descrizione del sistema adottato e le procedure per l'attivazione.

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'installazione, l'aggiudicatario dovrà produrre, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) conforme alla normativa vigente, con particolare riguardo all'art. 35 del GDPR, e garantire piena collaborazione e assistenza per tutti gli adempimenti privacy. I sistemi di bordo e di geolocalizzazione dovranno essere realizzati e gestiti nel pieno rispetto della normativa applicabile; l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente ai soggetti legittimati e nei limiti necessari alle rispettive finalità. Le Aziende Committenti assolveranno, per quanto di competenza, gli adempimenti lavorativi e gli accordi sindacali relativi ai dispositivi GPS.

Il servizio deve essere disponibile tutti i giorni dell'anno dalle ore 00:00 alle 24:00, per tutta la durata del presente appalto e dovrà rimanere consultabile, senza oneri per la stazione appaltante, per i 12 mesi successivi alla scadenza contrattuale.

La Azienda Appaltante provvede a indicare il responsabile referente per il servizio di monitoraggio/controllo e gestione del servizio.

L'Appaltatore deve fornire alla Azienda Appaltante gli aggiornamenti e le modifiche che eventualmente risulteranno necessarie (es: modifica esportazione dati, modifica report, ecc.) senza alcun onere per la Azienda Appaltante

L'appaltatore fornisce assistenza tecnica, le indicazioni e la formazione necessaria all'utilizzo della piattaforma. La formazione deve essere svolta prima della messa a regime della piattaforma presso i locali della Azienda Appaltante; potranno essere organizzate delle sessioni di formazione in FAD (Formazione a Distanza).

L'appaltatore, con riguardo al trattamento di dati personali effettuato mediante i servizi di e-call, black box e corporate car sharing, garantisce il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati



personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), il D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L’installazione e collaudo delle black-box e del portale dovrà essere effettuata a regola d’arte e in conformità alle normative di legge applicabili in Italia.

L’installazione e collaudo delle black-box relative alle auto a noleggio dovrà essere effettuata, da parte dell’appaltatore, prima della consegna delle auto alla stazione appaltante. Lo smontaggio delle black-box dovrà avvenire alla fine del contratto dopo che l’appaltatore avrà ritirato le auto dalla stazione appaltante.

Art.4.3) Sistema di prenotazione dei veicoli (corporate car-sharing) (LOTTO 1)

Il “Sistema di gestione della flotta” deve disporre o comunque essere affiancato di/da un modulo accessibile via web e “app per smartphone” che consenta di gestire prenotazioni, ritiro, e riconsegna dei veicoli disponibili e condivisi nelle sedi aziendali, con le seguenti funzionalità:

- a) accesso al sistema da parte dei dipendenti con proprie credenziali di accesso ad internet (LDAP)
- b) controllo delle disponibilità del veicolo
- c) prenotazione
- d) autorizzazione all'utilizzo del veicolo prenotato (gestione chiavi/accesso al veicolo)
- e) avvisi/messaggi/accorgimenti per la soluzione delle problematiche connesse al sistema di prenotazione e utilizzo dei veicoli in condivisione.

Al dipendente dovrà essere proposta un'interfaccia *user-friendly* con la griglia delle autovetture disponibili e un calendario-agenda tramite il quale, con una semplice operazione di selezione dei giorni interessati o delle fasce orarie, potrà effettuare l'operazione di prenotazione.

Il calendario deve poter essere visualizzabile a scelta, con semplice operazione, in modalità mese o settimana o giorno.

Dovranno essere possibili diversi livelli di accesso al sistema:

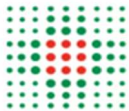
- a) amministratore di sistema: abilitato a tutte le operazioni
- b) utente prioritario: con abilitazione a cancellare prenotazioni di utenti generici in caso di urgenze
- c) utente generico: abilitato alla sola prenotazione dei veicoli

I veicoli presenti in ciascuna sede possono essere gestiti in tre diverse modalità:

- a) completamente condivisi: veicoli che possono essere condivisi senza riserve particolari;
- b) condivisi con priorità di gestione: veicoli da riservare prioritariamente ad un particolare servizio/attività in determinati giorni od orari; completamente condivisi in altri
- c) non condivisi: veicoli appartenenti a servizi/attività di natura continuativa e sistematica o che sono attrezzati con particolari dotazioni.

Il modulo dovrà consentire:

- a) la limitazione della finestra temporale in cui sono possibili le prenotazioni
- b) la profilatura degli utenti e l'attribuzione dei diritti di accesso, e dei veicoli utilizzabili
- c) la visualizzazione sul calendario dello stato di tutti i veicoli, (filtrabile per sede, tipologia, ecc.)
 - prenotato dall'utente



- prenotato da altri
- in uso
- in manutenzione
- libero
- non prenotabile

d) la registrazione a sistema di tutte le attività ed in particolare per ogni prenotazione/veicolo utilizzato: nominativo, destinazione, data e durata, motivo;

e) la generazione di report riepilogativi.

Il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informatici dell'azienda USL per utilizzare le stesse informazioni e non generare ridondanze, in particolare con il software GRU-WHR TIME per l'anagrafica dei dipendenti.

ACCESSO AI VEICOLI PRENOTATI:

Per i veicoli prenotabili deve essere previsto un sistema per l'apertura degli stessi, ad esempio mediante badge o tag dedicati ed anche mediante "app per smartphone".

Il badge (o tag) deve essere fornito a tutti gli utenti che possono prenotare mezzi. L'onere relativo alla fornitura dei badge (o tag) è ricompreso nel canone.

Gli utenti quindi per ritirare il mezzo potranno utilizzare tale sistema senza doversi recare in un posto predefinito per ritirare le chiavi.

Relativamente al sistema di prenotazione dei veicoli, l'Appaltatore deve garantire che i dispositivi dovranno avere un basso assorbimento di corrente tale da NON provocare l'esaurimento anomalo della batteria del veicolo né pregiudicare la garanzia del medesimo.

Art. 4.4) Controlli periodici e manutenzione

Sono a totale carico dell'Appaltatore e comprese nei canoni di noleggio e gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine. Specificamente per il Lotto 1, la manutenzione ordinaria dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante è compresa nel canone di gestione; sono fatturabili extra canone esclusivamente le riparazioni straordinarie dei mezzi di proprietà della Stazione Appaltante, eseguite tramite i fornitori convenzionati con l'Appaltatore e previa applicazione delle modalità previste dall'art. 5. Il canone mensile remunera la gestione complessiva dei servizi accessori al noleggio puro richiesti dal Capitolato.

SPECIFICAMENTE PER LOTTO 1: La gestione della manutenzione ordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante è da considerarsi compresa nel canone di "gestione" degli autoveicoli; la manutenzione straordinaria dei veicoli di proprietà della Azienda Appaltante saranno remunerate extra canone, con le modalità indicate all'articolo "manutenzioni extra canone"

Ai fini del presente capitolato, si intendono:

- a) per **"manutenzione ordinaria"** l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento/ricambio di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti analoghi, filtri, candele, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione, lampadine, etc.), la sostituzione di parti o componenti dell'autoveicolo destinate a logorarsi con l'uso (cosiddetto "tagliando"); nella "manutenzione ordinaria" rientrano anche le Revisioni periodiche di legge.
- b) per **"manutenzione straordinaria"** ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e



comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, riparazioni carrozzeria).

L'Appaltatore deve garantire gli interventi di manutenzione ordinaria programmata secondo i calendari previsti dalle case costruttrici.

La Azienda Appaltante elenca, al momento della richiesta di manutenzione straordinaria gli interventi ritenuti necessari o i malfunzionamenti rilevati, fermo restando l'impegno da parte del Centro di Servizio a verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo ed a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti anche se non elencati dalla Azienda Appaltante

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere registrati nel sistema informativo di gestione della flotta di cui di cui all'art. 4.2 della Parte Operativa Tecnica; la Azienda Appaltante effettuerà controlli formali sulla corretta manutenzione dei veicoli attraverso detto sistema. Il mancato inserimento dei dati e della documentazione a comprova di avvenuta manutenzione sarà considerato come manutenzione non eseguita; ciò potrà portare all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato.

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, sarà cura degli utilizzatori contattare preventivamente il numero verde messo a disposizione dall'appaltatore per concordare i tempi del ricovero del veicolo. In ogni caso, il veicolo dovrà essere ricoverato entro i 5 giorni lavorativi alla data della richiesta/denuncia di sinistro (data e-mail) pena l'applicazione delle penalità indicate all'art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato.

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà cura degli utilizzatori contattare preventivamente il numero verde messo a disposizione dall'appaltatore per concordare le modalità del ricovero del veicolo. In ogni caso, il veicolo dovrà essere ricoverato entro il giorno successivo alla data della richiesta/denuncia di sinistro (data e-mail), pena l'applicazione delle penalità indicate all'art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato.

L'appaltatore è tenuto a comunicare via e-mail l'eventuale ritardo nella consegna del veicolo in manutenzione riferibile all'indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere garantito per tutte le vetture il servizio di ritiro e riconsegna presso le sedi della Azienda Appaltante indicate dall'utilizzatore.

Il Locatore dovrà inoltre garantire che tutte le officine con lui convenzionate, possano essere contattate dagli utilizzatori tramite telefono e posta elettronica.

Come indicato al successivo art. 4.7 l'Appaltatore dovrà eventualmente rendere disponibile un veicolo sostitutivo nella sede dove ritira il veicolo da sottoporre a manutenzione.

Art. 4.5) Centri di servizio

Art. 4.5.a) Centri di servizio LOTTO 1

L'Appaltatore si avvarrà di un congruo numero di punti di assistenza tecnica specializzata (officina meccanica, elettrauto, carrozzeria e gommista) convenzionati con l'Appaltatore medesimo; la dislocazione e il numero di tali "Centri di Servizio" saranno determinati dall'Appaltatore in modo da garantire i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato Tecnico;



Presso tali Centri di Servizio potranno essere sottoposti a controlli periodici, a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione meccanica/elettrica, a interventi di carrozzeria e di assistenza pneumatici o a qualsiasi altro intervento risulti necessario, sia gli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'appaltatore stesso sia tutti gli altri veicoli posseduti o in gestione a vario titolo della Azienda Appaltante.

Il ritiro dei veicoli e la consegna presso i Centri di Servizio per qualunque tipologia di intervento saranno a carico economico ed operativo dell'Appaltatore.

A riparazione avvenuta, la riconsegna dei veicoli presso le sedi degli utilizzatori del veicolo della Azienda Appaltante sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve inoltre assicurare la presenza di officine convenzionate con l'appaltatore medesimo, abilitate alla revisione degli impianti di alimentazione a Gpl.

Art. 4.5.b) Centri di servizio (LOTTO 2)

L'Appaltatore si avvarrà di un congruo numero di punti di assistenza tecnica specializzata (officina meccanica, elettrauto, carrozzeria e gommista) convenzionati con l'Appaltatore medesimo; la dislocazione e il numero di tali "Centri di Servizio" saranno determinati dall'Appaltatore in modo da garantire i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato Tecnico;

Dovrà essere garantita la presenza di almeno un punto di assistenza tecnica specializzata nelle città: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Faenza, Lugo

Presso tali Centri di Servizio potranno essere sottoposti a controlli periodici, a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione meccanica/elettrica, a interventi di carrozzeria e di assistenza pneumatici o a qualsiasi altro intervento risulti necessario.

Art. 4.6) Presa e Riconsegna (LOTTO 1)

L'appaltatore deve garantire per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (meccanica, carrozzeria e pneumatici), il servizio di presa e riconsegna presso le sedi dell'unità utilizzatrice.

Il servizio non sarà erogato per i seguenti interventi:

- rabbocchi liquidi
- lampadine
- spazzole tergicristallo
- verifica pressione pneumatici e gonfiaggio

In tali casi l'utilizzatore potrà provvedere in modo autonomo.

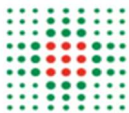
Il servizio di presa/riconsegna sarà attivato e gestito tramite il servizio di Call-Center di cui all'art. 4.1.a) della parte operativa tecnica

Art. 4.7) Soccorso stradale e call center

L'Appaltatore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo e per tutta la durata del periodo contrattuale, un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia.

Il servizio di soccorso stradale deve garantire almeno le seguenti prestazioni minime:

- a) l'esecuzione di interventi risolutivi in loco (depannage) ovvero, in caso risulti necessario, il traino dal punto di fermo fino ad un Centro di Servizio;
- b) l'assistenza al conducente ed ai passeggeri in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, affinché possano:
 - proseguire il viaggio;
 - rientrare presso la propria sede di lavoro;



- ricevere un veicolo sostitutivo,

c) la riconsegna del veicolo riparato e marciante presso la sede della Stazione Appaltante in cui è normalmente ubicato.

Il servizio di soccorso stradale deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero verde dedicato 24 ore su 24 (**call center**) per 365 giorni l'anno; il servizio deve essere reso disponibile nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 ore dalla chiamata al numero verde, fatte salve eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente deve essere avvisato.

Il servizio di cui al presente paragrafo può essere fornito anche da Ditta diversa dall'Appaltatore, la cui denominazione deve comunque essere comunicata alla Azienda Appaltante; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, sono a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.

La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell'esecuzione dello stesso comportano l'applicazione della penale di cui all'Art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato, oltre all'addebito delle spese eventualmente sostenute dalla Azienda Appaltante.

Qualora, per qualsiasi motivo, il veicolo fosse trainato presso strutture non convenzionate, sarà cura dell'appaltatore provvedere tempestivamente a propria cura e spese, al recupero dello stesso e al successivo ricovero presso una struttura convenzionata dandone comunicazione all'utilizzatore.

Specificatamente per lotto 1: La vettura soccorsa dovrà essere riparata e riconsegnata senza alcun onere per il Locatario presso la sede concordata con l'Unità Utilizzatrice. Altresì la vettura in sostituzione dovrà essere consegnata e ritirata presso la sede concordata con l'Unità Utilizzatrice senza alcun onere aggiuntivo per il Locatario compreso il rimpatrio.

L'appaltatore resterà comunque, in ogni caso, l'unico responsabile della qualità e della corretta e diligente erogazione del servizio stesso.

Art. 4.8) Autoveicolo in sostituzione

L'Appaltatore deve mettere a disposizione della Azienda Appaltante, per il periodo necessario e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere per la Azienda Appaltante stessa, un autoveicolo temporaneamente sostitutivo in caso di indisponibilità improvvisa e/o transitoria superiore alle 24 ore del veicolo per manutenzioni o fermi tecnici ed in particolare:

a) nel caso di interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) il veicolo temporaneamente sostitutivo deve essere:

- consegnato al momento del ritiro del veicolo che deve essere sottoposto a manutenzione (lotto 1);
- reso disponibile in un punto di ritiro all'interno della provincia in cui viene effettuato l'intervento di manutenzione (lotto 2).

b) in caso di furto, incendio o di qualsiasi accadimento che renda definitivamente indisponibile un veicolo, il veicolo temporaneamente sostitutivo dovrà, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di indisponibilità del veicolo:

- essere consegnato presso le sedi Azienda Appaltante della vettura che viene sostituita, indicate dagli utilizzatori (lotto 1);
- reso disponibile in un punto di ritiro all'interno della provincia di utilizzo dell'autovettura (lotto 2).



Il veicolo sostitutivo deve essere previsto "a guida libera" da parte di tutto il personale della Azienda Appaltante e quindi rientrare nell'utilizzo cosiddetto "in pool"; gli operatori che dovessero usufruirne non dovranno rilasciare documenti di riconoscimento privati o quant'altro di similare al momento del ritiro del veicolo sostitutivo.

Per il Lotto 2 è ammesso il ricorso ad autoveicoli sostitutivi reperiti presso società di noleggio a breve termine deve inoltre essere consentito, senza costi a carico dell'Azienda Committente, registrare più driver, previa consegna di copia dei relativi documenti di guida in corso di validità.

Specificamente, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si avvalga di società terze di noleggio, la Stazione Appaltante rimarrà estranea al rapporto intercorrente tra l'aggiudicatario e la predetta società.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto, a titolo di pagamento o garanzia, né alla Stazione Appaltante né al conducente, all'atto della consegna o della riconsegna del veicolo.

A tal fine, il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari, manlevando e sollevando l'Amministrazione Assegnataria da ogni onere o problematica connessa.

Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, nonché le coperture e i massimali assicurativi previsti dal presente Capitolato per il veicolo sostituito.

Il veicolo temporaneamente sostitutivo deve avere tutti i permessi di circolazione (zona ZTL, ecc.) previsti per il veicolo che viene sostituito (solo per Lotto 1) e deve necessariamente presentare le coperture assicurative e massimali non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

È ammesso che il veicolo temporaneamente sostitutivo possa avere alimentazioni diverse ed essere di tipologia diversa (anche inferiore) da quelle del veicolo oggetto di sostituzione.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo temporaneamente sostitutivo non vengono computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

La Azienda Appaltante è tenuta a rendere disponibile per il ritiro il veicolo sostitutivo entro la giornata lavorativa successiva alla riconsegna del veicolo sostituito da parte dell'Appaltatore.

Gli inadempimenti alla fornitura di veicolo sostitutivo secondo quanto previsto nel presente articolo saranno sottoposti a penali come indicato nell'art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato.

L'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli nei casi previsti dal presente articolo. Il nuovo veicolo mantiene la durata e la percorrenza residue del contratto relativo al mezzo sostituito e il canone rimane quello previsto dal contratto cessato. Restano confermate le ipotesi di sostituzione connesse al numero e alla durata dei fermi manutentivi, anche durante il periodo di garanzia della casa costruttrice e nei casi di indisponibilità dei ricambi o particolare complessità degli interventi:

- a) in caso di furto o incendio;
- b) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- c) per il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri;



d) per il verificarsi di interventi di manutenzione straordinaria che comportino il fermo dell'autoveicolo per un totale uguale o superiore a 60 giorni solari nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri.

L'Appaltatore può provvedere alla sostituzione definitiva dei veicoli forniti a noleggio a lungo termine dall'Appaltatore stesso oggetto del presente appalto o dei veicoli di proprietà della Stazione Appaltante per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per l'Appaltatore o per la Azienda Appaltante.

Nel caso l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione definitiva, il nuovo autoveicolo deve:

- a) essere di tipologia corrispondente a quello oggetto di sostituzione;
- b) presentarne le stesse caratteristiche tecniche minime e le eventuali caratteristiche tecniche migliorative offerte;
- c) essere conforme alle previsioni tutte del presente Capitolato Tecnico.

Nel caso di veicolo di proprietà della Stazione Appaltante si concorderà tra Appaltatore e Azienda Appaltante la tipologia di veicolo sostitutivo disponibile meglio attinente alla necessità della Azienda Appaltante considerando le tipologie e caratteristiche dei veicoli offerti in gara.

La consegna del nuovo autoveicolo deve seguire la procedura prevista dal precedente Art.3 "Modalità di consegna" della Parte Operativa Tecnica.

Art. 4.9) Pneumatici

Il contratto prevede, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la fornitura:

- **LOTTO 1 per tutti i veicoli gestiti, compresi quelli di proprietà della Stazione Appaltante**
- **LOTTO 2 per tutti i veicoli noleggiati a lungo termine**

dei seguenti elementi:

1. treni completi di pneumatici sostitutivi invernali, che debbono essere montati nel periodo 15 novembre – 15 aprile o in accordo a eventuali ordinanze locali (solo per il LOTTO 1);
2. tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e controllo, riparazione forature, smaltimento, etc.).

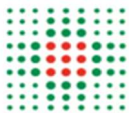
L'Appaltatore deve sostituire, a suo carico, il treno di pneumatici estivi e invernali (LOTTO 1) e il treno di pneumatici estivi/ 4 stagioni (LOTTO 2) ogni qualvolta gli stessi risultino non più idonei, con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.

Si ritengono non più idonei pneumatici

- a) con battistrada inferiore a 2 mm in estate
- b) con battistrada inferiore 4 mm nella stagione invernale
- c) con data di produzione superiore a 5 anni.
- d) danneggiati per fatti accidentali
- e) comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo

È ammesso che l'Appaltatore sostituisca solo parzialmente il treno degli pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse, e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse.

Le modalità di esecuzione del cambio pneumatici e delle operazioni eventualmente conseguenti devono essere organizzate dall'Appaltatore in accordo con la Stazione Appaltante, al fine di procedere con la massima rapidità



di esecuzione. Per velocizzare le operazioni si potranno istituire delle agende con appuntamenti per ogni singola vettura, che prevedano tempi certi per l'espletamento delle operazioni. Nel caso che il veicolo risulti non disponibile per meno di 3 ore potrà non essere richiesta la consegna di veicolo sostitutivo di cui all'art. 4.8 della Parte Operativa Tecnica.

I veicoli, su richiesta della stazione appaltante, possono essere richiesti pneumatici "all season"; in tal caso non sarà necessaria la sostituzione stagionale, a condizione che l'indice di velocità degli stessi sia pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo.

Art. 4.10) Pulizia/Lavaggi auto (LOTTO 1)

L'Appaltatore deve provvedere, almeno due volte all'anno, alla pulizia/lavaggio esterna ed interna del veicolo; tali servizi sono economicamente ricompresi nei canoni di noleggio e gestione dei veicoli. Uno di questi due lavaggi garantiti dovrà avvenire in concomitanza con l'effettuazione del tagliando annuale riservato a tutti gli autoveicoli della flotta aziendale.

Al superamento dei due lavaggi/anno saranno riconosciuti €20 i.e. per ogni intervento successivo al secondo annuale, come manutenzione extra canone.

Ogni due anni (data a partire dal primo giorno di consegna del veicolo alla Azienda appaltante) potrà essere richiesta dai referenti della Azienda appaltante, l'igienizzazione/lavaggio tappezzeria del veicolo a noleggio; per questo servizio a richiesta saranno riconosciuti € 80 i.e. per ogni singolo intervento come manutenzione extra canone. Tale servizio per le auto di proprietà dell'Azienda committente e in gestione alla ditta appaltatrice, potrà essere richiesto ogni due anni a partire dalla data di avvio del Servizio in appalto, alle medesime condizioni economiche riportate sopra.

Relativamente ai lavaggi, i servizi utilizzatori dei veicoli condurranno gli stessi presso i lavagisti indicati dall'Appaltatore, senza usufruire del servizio di "presa e riconsegna" come previsto ad esempio per le manutenzioni.

Art. 4.11) Revisioni Periodiche di Legge (LOTTO 1)

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare alla Azienda Appaltante con un preavviso di 90 gg, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 15 "*Penali*" Parte Normativa del Capitolato, l'elenco dei veicoli che dovranno sottoporsi a revisioni periodiche di legge c/o MCTC, comprese le revisioni di impianti GPL/metano, da effettuarsi senza alcun onere economico per la Azienda Appaltante.

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare alla Azienda Appaltante eventuali inadempienze delle unità utilizzatrici.

La Azienda Appaltante non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dall'Appaltatore.

Allo stesso modo la Azienda Appaltante è responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni, qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Art. 4.12) Coperture dei rischi, assicurazione e autoassicurazione (self-insurance)

Il Fornitore dovrà garantire, a propria cura e spese, per ciascun veicolo oggetto di noleggio, nonché per le vetture sostitutive e per quelle eventualmente fornite in preassegnazione, la copertura continuativa di tutti i rischi indicati nel presente articolo, per l'intera durata dei contratti attuativi e senza soluzione di continuità.

La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli dovrà essere obbligatoriamente coperta mediante polizza assicurativa conforme agli articoli 122 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ai relativi regolamenti attuativi e alla restante normativa vigente.



Per i rischi diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, il Fornitore potrà, a propria libera scelta e alternativamente:

- stipulare, a propria cura e spese, idonee polizze assicurative;
- assumere direttamente e integralmente i relativi rischi mediante un regime di autoassicurazione (self-insurance), nel rispetto delle condizioni e degli obblighi stabiliti dal presente articolo.

La scelta tra copertura assicurativa e self-insurance non potrà incidere sui requisiti di partecipazione, sulla valutazione dell'offerta o sui livelli di tutela dovuti, né potrà determinare un trattamento deteriore per le Amministrazioni contraenti e assegnatarie, gli utilizzatori autorizzati, i conducenti o i terzi danneggiati.

A. REGIME DI SELF-INSURANCE: OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE

In caso di ricorso alla self-insurance, il Fornitore assumerà direttamente, con organizzazione e mezzi propri, tutti gli obblighi economici, gestionali, risarcitori e indennitari corrispondenti alle garanzie previste dal presente articolo. Il Fornitore resterà l'unico responsabile nei confronti delle Amministrazioni della tempestiva e integrale gestione dei sinistri e del relativo ristoro, anche quando si avvalga di soggetti terzi per attività istruttorie, peritali o liquidative.

Il ricorso alla self-insurance non potrà comportare franchigie, scoperti, limiti, esclusioni, decadenze, condizioni od oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Capitolato, né potrà essere opposta alle Amministrazioni l'eventuale insufficienza di accantonamenti, fondi, riserve o risorse interne del Fornitore.

Prima dell'avvio del servizio/ stipula dell'Accordo quadro e, successivamente, a ogni richiesta della Stazione appaltante o del RUP/ DEC, il Fornitore che abbia scelto, in tutto o in parte, il regime di self-insurance dovrà produrre:

- una dichiarazione motivata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, recante l'assunzione irrevocabile di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo per l'intera durata dei contratti attuativi;
- l'apposita garanzia prevista dal successivo paragrafo, con prova della sua piena validità ed efficacia.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni lavorativi qualsiasi circostanza idonea a incidere sulla propria capacità finanziaria, sull'efficacia della garanzia o sulla continuità del sistema di gestione dei sinistri. La Stazione appaltante potrà richiedere l'adozione di misure correttive o la sostituzione del regime di self-insurance con una copertura assicurativa equivalente o migliorativa, senza oneri aggiuntivi e senza soluzione di continuità.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno richiedere chiarimenti, integrazioni e aggiornamenti della documentazione prodotta. Il Fornitore dovrà trasmetterli entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, salvo il minor termine motivatamente assegnato in presenza di esigenze urgenti. La mancata o incompleta produzione della documentazione impedisce l'avvio o la prosecuzione del regime di self-insurance, ferma l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dal contratto.

B. GARANZIA AGGIUNTIVA PER LA SELF-INSURANCE

Qualora il Fornitore opti, anche parzialmente, per la self-insurance, dovrà costituire, in aggiunta alla garanzia definitiva prevista dalla normativa e dalla documentazione di gara, un'autonoma garanzia a prima richiesta, bancaria o assicurativa, specificamente destinata all'adempimento degli obblighi risarcitori, indennitari e gestionali assunti ai sensi del presente articolo, per i seguenti importi:

- **Lotto 1: euro 200.000,00;**



- **Lotto 2: euro 75.000,00.**

In caso di aggiudicazione di entrambi i lotti, le garanzie dovranno essere autonome e separatamente escutibili, salvo presentazione di un unico atto che individui distintamente gli importi garantiti per ciascun lotto e ne consenta l'escussione indipendente.

La garanzia dovrà essere rilasciata da uno dei soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente e possedere i seguenti requisiti: essere irrevocabile, incondizionata e operativa a prima richiesta scritta; prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile; essere escutibile entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione interessata; non subordinare il pagamento alla prova definitiva del danno, all'assenso del Fornitore o all'esito di controversie giudiziali o stragiudiziali.

La garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, per il pagamento di somme dovute e non corrisposte dal Fornitore in relazione ai rischi assunti direttamente, per il rimborso di costi anticipati dalle Amministrazioni, per l'applicazione di penali connesse alla gestione dei sinistri e per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di self-insurance, previa contestazione scritta e decorso del termine assegnato per adempiere, salvo i casi di urgenza o di pericolo di pregiudizio per l'Amministrazione o per i terzi.

La garanzia dovrà permanere valida ed efficace per tutta la durata dei contratti attuativi e, successivamente, fino alla completa definizione di tutti i sinistri verificatisi nel periodo di efficacia della self-insurance e, comunque, per almeno ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo, salva l'ulteriore estensione necessaria in presenza di sinistri ancora pendenti. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente per iscritto dall'Amministrazione competente, previa verifica dell'assenza di obbligazioni pendenti.

In caso di escussione totale o parziale, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia nell'importo originario entro dieci giorni lavorativi dalla relativa comunicazione. La mancata costituzione, il mancato rinnovo o la mancata reintegrazione della garanzia costituiscono grave inadempimento e legittimano la sospensione del regime di self-insurance, l'applicazione delle penali e, nei casi più gravi o reiterati, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

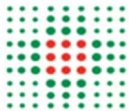
C. COMUNICAZIONE E VARIAZIONE DEL REGIME DI COPERTURA

Prima della consegna dei veicoli, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione, per ciascuna tipologia di rischio, se la relativa copertura sia prestata mediante polizza assicurativa oppure mediante assunzione diretta del rischio. La comunicazione dovrà essere univoca e corredata dalla documentazione richiesta per il regime prescelto.

Resta salva la facoltà del Fornitore di sostituire, in qualsiasi momento, il regime di self-insurance con una copertura assicurativa equivalente o migliorativa, previa comunicazione scritta alla Stazione appaltante e alle Amministrazioni interessate e senza soluzione di continuità. Il passaggio dalla copertura assicurativa alla self-insurance è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, previa verifica della documentazione e della garanzia aggiuntiva previste dal presente articolo. La sostituzione non determina l'automatico svincolo della garanzia per i sinistri verificatisi durante il precedente regime.

Definizioni

Per «franchigia» si intende l'importo che, al verificarsi di un sinistro o di altro evento dannoso, può essere posto contrattualmente a carico dell'Amministrazione.



Per «scoperto» si intende la quota percentuale del danno che resta a carico dell'Amministrazione. Salvo diversa ed espressa previsione del presente Capitolato, tutte le coperture dei rischi sono prestate senza franchigie né scoperti.

Per «sinistro passivo» si intende il sinistro per il quale sia stata accertata, anche in misura concorsuale, la responsabilità del conducente autorizzato del veicolo. La responsabilità dovrà risultare dalla constatazione amichevole sottoscritta dalle parti, dagli atti delle autorità intervenute, dalle risultanze di un'istruttoria adeguatamente documentata svolta dal Fornitore o dall'impresa assicuratrice oppure da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il Fornitore non potrà procedere ad alcun addebito sulla base della sola denuncia del terzo o di una determinazione unilaterale non adeguatamente motivata e documentata.

1. Responsabilità civile verso terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo, compresi i danni cagionati dalla circolazione in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente. Per tutta la durata dei contratti attuativi, il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai nuovi valori minimi previsti dalla legge, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'Amministrazione usufruirà della copertura della responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia né scoperto.

2. Responsabilità civile dei trasportati

La copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, compresa la sosta, anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato o dei trasportati.

La copertura dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente e dovrà essere automaticamente adeguata, per tutta la durata dei contratti attuativi, agli eventuali nuovi valori minimi stabiliti dalla legge, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'Amministrazione usufruirà della copertura senza alcuna franchigia né scoperto.

3. Danni accidentali al veicolo (Kasko)

Il Fornitore, direttamente in regime di self-insurance oppure per il tramite dell'impresa assicuratrice, dovrà sostenere integralmente i costi dei danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, compresa la sosta, sia su area pubblica sia su area privata.

La copertura del rischio Kasko dovrà essere prestata senza franchigie né scoperti e senza limiti nel numero dei sinistri, salvo il dolo del conducente.



4. Incendio, furto totale o parziale e rapina

Il Fornitore, direttamente in regime di self-insurance oppure per il tramite dell'impresa assicuratrice, dovrà sostenere integralmente i costi dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, i dispositivi e le eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché incorporati e validamente fissati, in conseguenza dei seguenti eventi:

- incendio, scoppio, esplosione e azione del fulmine;
- furto o rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, quali urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- furto o danneggiamento degli accessori e degli apparecchi audio, radio, telefonici o audiovisivi già installati dal Fornitore al momento della consegna del veicolo.

La copertura del rischio di furto potrà non comprendere merci, attrezzature e oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo, salvo che costituiscano dotazioni stabilmente incorporate o espressamente comprese nell'oggetto del contratto.

La copertura dei predetti rischi dovrà essere prestata senza franchigie né scoperti.

5. Coperture accessorie

Il Fornitore dovrà garantire, direttamente in regime di self-insurance oppure per il tramite dell'impresa assicuratrice, le seguenti prestazioni e coperture:

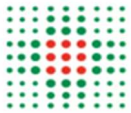
- tutela legale del conducente fino all'importo massimo di euro 10.000,00 per ciascun sinistro;
- eventi sociopolitici: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi i danni cagionati ai veicoli, anche mediante ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tali eventi o che compiano atti vandalici o dolosi;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, frane, smottamenti, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio o pietre, valanghe e slavine;
- atti vandalici: danni conseguenti all'azione dolosa di singoli o gruppi diretta a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il veicolo;
- rottura dei cristalli: integrale assunzione delle spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli del veicolo, qualunque sia la causa della rottura, fatti salvi il dolo del conducente e gli altri casi espressamente esclusi dal presente Capitolato.

Le coperture accessorie dovranno essere prestate senza franchigie né scoperti e senza limiti nel numero degli eventi, salvo quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.

6. Infortuni del conducente

Il Fornitore dovrà garantire, direttamente in regime di self-insurance oppure mediante apposita polizza, la copertura dei rischi di morte o invalidità permanente conseguenti agli infortuni subiti dai conducenti autorizzati durante l'utilizzo dei veicoli.

L'indennizzo garantito dovrà essere almeno pari a euro 350.000,00 in caso di morte e a euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente. In quest'ultimo caso non potranno essere applicate franchigie sull'invalidità accertata, ferme restando le ulteriori tutele previste dalla normativa vigente.



7. Condizioni comuni

Tutte le coperture dovranno essere prestate con formula a guida libera ed essere estese a tutti i conducenti autorizzati dall'Amministrazione, senza obbligo di preventiva identificazione nominativa, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Il Fornitore e l'eventuale impresa assicuratrice rinunciano a esercitare azioni di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e assegnatarie per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, compresi i casi di guida con patente scaduta da non oltre centottanta giorni, purché il conducente non fosse a conoscenza della scadenza e la patente venga successivamente rinnovata alle medesime condizioni di validità. Resta impregiudicata ogni eventuale azione nei confronti del conducente nei casi di dolo, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Tutte le coperture dovranno essere valide nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dell'Unione europea, nonché nel territorio degli altri Stati appartenenti al sistema della Carta Verde.

Le coperture e le obbligazioni assunte ai sensi del presente articolo dovranno comprendere anche i dispositivi e gli allestimenti installati sui veicoli in esecuzione del contratto, salvo diversa ed espressa previsione della documentazione di gara.

8. Gestione dei sinistri, controlli e continuità delle coperture

La gestione dei sinistri e degli altri eventi dannosi sarà effettuata integralmente dal Fornitore, anche quando i relativi rischi siano coperti mediante polizza. Il Fornitore dovrà assistere l'Amministrazione e il conducente autorizzato nell'espletamento di tutte le attività necessarie, comprese la compilazione della constatazione amichevole, la denuncia alle autorità competenti e la trasmissione della documentazione.

Il Fornitore dovrà confermare l'apertura della pratica entro due giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia, comunicare il relativo numero identificativo e il referente incaricato, nonché fornire riscontro sullo stato della pratica entro cinque giorni lavorativi da ogni richiesta dell'Amministrazione. Le attività di istruttoria, liquidazione e ristoro dovranno essere concluse nel minor tempo possibile e, comunque, entro i termini dichiarati nel modello organizzativo, fatti salvi i casi in cui la definizione dipenda da accertamenti dell'autorità giudiziaria o da cause non imputabili al Fornitore, da documentare puntualmente.

Per le coperture prestate mediante polizza, il Fornitore dovrà trasmettere, prima della consegna dei veicoli, i certificati e la documentazione comprovante l'efficacia delle coperture e dovrà provvedere ai rinnovi senza soluzione di continuità. Ogni modifica in senso peggiorativo, sospensione, recesso o disdetta dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alle Amministrazioni interessate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo termini inderogabili più brevi previsti dalla legge.

Per i rischi assunti in self-insurance non è dovuta la produzione di polizze, fermo restando l'obbligo del Fornitore di garantire integralmente e senza interruzioni tutte le prestazioni previste dal presente articolo e di mantenere efficaci la capacità organizzativa, le risorse economico-finanziarie e la garanzia aggiuntiva dichiarate.

Con cadenza almeno semestrale, e in ogni caso su richiesta del DEC o del RUP, il Fornitore dovrà trasmettere un report riepilogativo dei sinistri aperti, definiti e pendenti, con indicazione dei tempi di gestione, degli importi liquidati o accantonati e delle eventuali criticità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



Ogni conseguenza economica o giuridica derivante dalla mancanza, insufficienza, inefficacia o interruzione delle coperture, della self-insurance o delle relative garanzie resterà a esclusivo carico del Fornitore, senza possibilità di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce inadempimento contrattuale e legittima, secondo gravità, l'applicazione delle penali, la sospensione delle prestazioni interessate, l'esecuzione in danno, l'escussione delle garanzie e la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. L'eventuale pagamento o escussione non esonera il Fornitore dall'integrale adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 4.13) Gestione dei sinistri

L'Appaltatore deve provvedere:

- a) alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli oggetto del presente appalto curando i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità della Amministrazione Appaltante;
- b) ad assistere la Azienda Appaltante nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della constatazione amichevole, denuncia alle Autorità competenti, dichiarazione di furto ecc.).

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire entro 48 ore al Fornitore una denuncia del sinistro, secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni materiali e diretti subiti dai veicoli durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, sia su area pubblica che su area privata, in conseguenza e/o occasione di:

- a) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- b) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, esplosione delle batterie, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- c) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso.
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, caduta di neve, vento;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

Art. 4.14) Tassa di proprietà – Bollo

È a carico della Stazione Appaltante, l'assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutti gli autoveicoli forniti a noleggio a lungo termine, per tutta la durata del contratto a



decorrere dalla data di consegna dell'autoveicolo fino alla data di riconsegna.

PER IL SOLO LOTTO 1: L'appaltatore dovrà provvedere al pagamento in nome e per conto della Stazione Appaltante le tasse di proprietà degli autoveicoli alla loro scadenza annuale; le tasse di proprietà saranno rimborsate dalla Stazione Appaltante con fatturazione dedicata e distinta dalle altre spese, successiva al pagamento.

Per tale servizio non dovranno essere previsti oneri aggiuntivi oltre a quanto richiesto dalle tasse regionali e dagli oneri di incasso.

PER IL SOLO LOTTO 2: Qualora l'Appaltatore provveda all'immatricolazione dell'autoveicolo in data antecedente rispetto alla data di effettiva consegna alla Stazione Appaltante, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica resterà temporaneamente in capo alla Stazione Appaltante al fine di garantire la regolarità tributaria. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare integralmente alla Stazione Appaltante l'importo della tassa automobilistica corrispondente al periodo compreso tra la data di immatricolazione (inclusa) e la data di effettiva consegna dell'autoveicolo (esclusa), calcolato in proporzione ai giorni di effettivo mancato godimento del bene. Il rimborso avverrà mediante compensazione diretta sulla prima fattura utile emessa dall'Appaltatore successiva alla consegna del veicolo, ovvero tramite nota di credito che l'Appaltatore dovrà emettere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale della Stazione Appaltante.

Qualora il noleggio di un veicolo dovesse cessare (termine contrattuale di scadenza, estensione contrattuale o estinzione/restituzione anticipata), l'appaltatore dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la quota bollo restante per il periodo di mancato possesso del veicolo.

Art. 4.15) Multe

Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione degli autoveicoli, sono e restano a carico degli Utilizzatori.

L'appaltatore si impegna, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ad inviare di volta in volta all'autorità competente la rinotifica della contravvenzione verso la Azienda Appaltante.

L'appaltatore non applicherà alla stazione appaltate nessun costo di rinotifica.

Art. 4.16) Installazione accessori e allestimenti interni

La Azienda Appaltante deve inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC eventuale richiesta di autorizzazione all'installazione di accessori e/o allestimenti interni che non siano stati previsti in sede di gara.

L'Appaltatore deve rispondere alla richiesta di autorizzazione della Azienda Appaltante entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi al ricevimento della PEC. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Azienda Appaltante considererà la propria richiesta approvata da parte dell'Appaltatore e procederà con l'esecuzione secondo quanto comunicato.

I costi relativi alle eventuali installazioni e modifiche di cui al precedente punto 1., al ripristino del mezzo al momento della riconsegna se richiesto, lo svolgimento delle eventuali pratiche e richieste di autorizzazioni e i costi connessi sono a carico della Azienda Appaltante.

Art. 5) INTERVENTI MANUTENZIONE EXTRACANONE (LOTTO 1)

Prima dell'effettuazione delle manutenzioni straordinarie extra canone (sui veicoli di proprietà o in comodato) l'appaltatore presenterà preventivo alla Stazione appaltante.

Ogni preventivo deve contenere, ben evidenti, la componente "manodopera" e la componente "pezzi di ricambio".

La componente manodopera è costituita dal costo orario valorizzato per il tempo di lavorazione. La



quantificazione dei tempi di lavorazione di ciascun intervento non può discostarsi da quelli indicati nei tempari delle case costruttrici.

Per quanto riguarda il costo della manodopera, devono essere applicate e non superate le tariffe di manodopera suggerite dalle locali associazioni di categoria e depositate presso la Camera di Commercio di riferimento. Tali tariffe devono essere chiaramente esposte, ben visibili e consultabili da parte dell'Amministrazione all'interno dei locali dell'officina.

Qualora si riscontrassero delle anomalie tra tariffe/prezzi esposti/concordati e quelli applicati, o comunque spropositati rispetto alla media di mercato, la Stazione Appaltante potrà informare il Fornitore e chiedere delucidazioni in merito.

La componente "pezzi di ricambio" deve corrispondere nel valore a quello risultante applicando uno sconto pari al 10% rispetto al listino ufficiale in vigore al momento dell'intervento per i ricambi originali e del 20% per ricambi equivalenti.

Per RICAMBI ORIGINALI si intendono gli autoricambi, riconosciuto dalla Casa costruttrice, la cui qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione forniti dalla Casa Costruttrice del veicolo (di primo impianto)

Per RICAMBI EQUIVALENTI si intendono ricambi con la medesima qualità dei ricambi originali per i quali il produttore di componenti certifica che la qualità è la medesima dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione forniti dalla Casa Costruttrice del veicolo.

Art. 6) RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO – FINE NOLEGGIO (PER TUTTI I LOTTI)

L'Amministrazione Appaltante, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, rende disponibili per il ritiro gli autoveicoli presso la sede operativa degli stessi.

Le spese e l'organizzazione del ritiro/riconsegna dei veicoli sono a totale carico dell'Appaltatore ed avverranno presso le sedi predefinite della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo; tale verbale definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data e il chilometraggio di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

La Azienda Appaltante dovrà restituire le doppie chiavi dell'autoveicolo, incluse la chiave Master e le relative card necessarie per la duplicazione, ove consegnate. In caso di mancata restituzione anche di una sola chiave o della relativa card di duplicazione e in mancanza di regolare denuncia di furto, la Azienda Appaltante sarà tenuta al pagamento del relativo costo di quanto non restituito.

All'atto della riconsegna la Azienda Appaltante dovrà restituire tutti i documenti inerenti il veicolo rilasciati all'atto della consegna o successivamente nel corso del noleggio. In caso di smarrimento dei predetti documenti, dovrà essere presentata copia delle denunce alle Autorità competenti.

La Azienda Appaltante sosterrà le spese di ripristino dell'autoveicolo, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura, solo nel caso di danneggiamenti imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo; tali spese saranno comunque valorizzate in base ai costi applicati dai fornitori dell'appaltatore abitualmente utilizzati per le attività di manutenzione ed abbattuti percentualmente in base alla vetustà e al chilometraggio dei mezzi.

Non potranno essere addebitate spese di ripristino per i danni non denunciati prima della fine del contratto per i quali sarebbe stato previsto l'azzeramento delle relative franchigie.



Tutte le eventuali spese di ripristino prevedono preventivamente un accordo in contraddittorio tra rappresentanti dell'Amministrazione Appaltante e dell'appaltatore per fissare numero e valore economico delle stesse (anche in relazione all'abbattimento percentuale per vetustà e chilometraggio dei mezzi).

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dall'Appaltatore sono a totale carico della Azienda Appaltante.

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o rinnovata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna che dovrà essere pianificata in accordo con le Azienda Appaltante prevedendo il ritiro o presso i servizi utilizzatori o in punti di raccolta dedicati con programmazione di max 40 unità per volta. È previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

In nessun caso la mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.

Al termine del contratto, il Fornitore uscente dovrà assicurare il subentro graduale e collaborare con il nuovo Fornitore in modo da garantire il corretto svolgimento e la continuità del servizio, senza alcuna interruzione dello stesso.

Art. 7) FORNITURA STAZIONI DI RICARICA (FORNITURA OPZIONALE PER TUTTI I LOTTI)

È a carico dell'Appaltatore e remunerata a misura utilizzando i prezzi offerti, la fornitura delle stazioni di ricarica (colonnine e wall-box smart) per la ricarica di veicoli elettrici e di supporti universali per wall-box per fissaggio a terra, come segue:

- 1. Colonnine di ricarica:** per entrambi i lotti di gara, resta fermo, impregiudicato e immutato l'obbligo in capo ai concorrenti di prevedere colonnine di ricarica tassativamente dotate di **doppio connettore con cavo integrato (per entrambi i Lotti)**, in totale conformità con quanto espressamente sancito dal Capitolato d'appalto;
- 2. Wall-box:** limitatamente alle sole wall-box, si ritengono ammissibili e conformi anche soluzioni tecniche strutturate con **singolo connettore – esclusivamente per il Lotto 1; per il Lotto 2, sono ammissibili esclusivamente le offerte con doppio connettore.**

Si precisa che la predetta fornitura costituisce una mera opzione rimessa alla facoltà della Stazione Appaltante, il cui eventuale esercizio è subordinato alle specifiche esigenze e determinazioni di ciascuna Azienda Committente. Pertanto, l'opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, autonomamente da ciascuna Azienda committente, in relazione alle proprie effettive esigenze, entro il periodo di validità dell'Accordo quadro e nei limiti delle quantità e dell'importo massimo indicati nella documentazione di gara. L'esercizio dell'opzione è rimesso alla discrezionalità delle singole Aziende committenti e non determina in capo all'aggiudicatario alcun diritto, pretesa o affidamento in ordine all'acquisto di quantitativi minimi.

Il prezzo della fornitura opzionale non concorre all'attribuzione del punteggio economico.

Ogni colonnina/ wall-box smart deve essere dotata come minimo di:

- Cavi di ricarica integrati di lunghezza ciascuno di almeno 5 metri, solidali al punto di ricarica;
- Controllo da remoto tramite rete dati locale (tramite lan RJ45, wifi, GSM) per visualizzare la ricarica in tempo



reale e lo storico dell'energia erogata su ogni singolo cavo di ricarica;

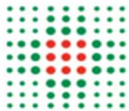
- l'interfaccia di comunicazione deve essere conforme allo standard OCPP (Open Charge Point Protocol). Dovrà essere garantita la compatibilità con OCPP 1.6 JSON (OCPP 1.6J); è preferibile, ove disponibile, il supporto a OCPP 2.0.1;
- Sistema di abilitazione e attivazione tramite smart-card RFID di ultima generazione interoperabile tra tutte le Colonnine e Wall-box smart oggetto della fornitura;
- 5 smart-card RFID;
- Ogni colonnina e ogni wall-box deve essere dotata di due connettori Tipo 2, entrambi con cavo integrato, per la ricarica contemporanea di due veicoli. Non sono ammesse wall-box con singolo connettore, né è ammessa, come soluzione equivalente, l'offerta di due wall-box a singolo connettore installate sul medesimo basamento;
- Capacità totale di ricarica di ogni colonnina/wall-box almeno 22Kw;
- Possibilità di settaggio e riduzione della potenza di ricarica: le colonnine e le wall-box devono garantire la potenza massima prevista dalla documentazione di gara ed essere configurabili a una potenza inferiore, così da poter essere utilizzate anche presso sedi nelle quali la potenza disponibile sia inferiore a quella massima erogabile; deve essere possibile ridurre la potenza erogata almeno fino al valore indicato nel Capitolato (5 kW);
- Sia le colonnine che le smart-box smart dovranno essere adatte per l'installazione all'esterno con grado di protezione almeno IP54;
- Grado di resistenza agli urti IK10 a 20°C. Non sono ammesse apparecchiature con grado IK08.
- Temperatura di impiego compresa tra -20°C e +50°C;
- Led di segnalazione con indicazione di colonnina alimentata da rete elettrica e auto in ricarica;
- Sistema di backup per ripristino automatico della ricarica a seguito di un blackout della rete elettrica;
- Accessoristica per montaggio: a basamento (per colonnine di ricarica) e a muro (per wall-box).
- Garanzia 24 mesi;
- I supporti universali per wallbox per fissaggio a terra, devono essere adatti all'uso in esterno con le wall-box oggetto della presente procedura, realizzati in acciaio di alta qualità, completi di viti/bulloneria.

I beni oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica, costruiti e/o allestiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, nonché essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale, comunitario e IEC per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, sicurezza, all'immissione in commercio e ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta.

Il Fornitore dovrà consegnare i beni oggetto della fornitura presso le sedi indicate dalle Aziende Sanitarie che emettono l'ordinativo di fornitura. Il servizio di consegna delle colonnine/wall-box smart e delle smart card si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio, ritiro e smaltimento dello stesso. La consegna deve aver luogo entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine di Fornitura. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei beni, non giustificato da ragioni oggettive, potrà essere applicata una penale pari allo 0,3 per mille del prezzo del prodotto non consegnato. Il Fornitore deve comunicare per iscritto alle Aziende Sanitarie con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l'ora presunta della consegna.

Il fabbisogno programmato è indicativamente pari complessivamente a n. 75 nuovi punti di ricarica per il Lotto 1, rispetto a quelle già in dotazione.

Per il Lotto 2 si stimano indicativamente n. 10 nuovi punti di ricarica, così come suddiviso nella Scheda Offerta Economica relativa al Lotto 2.



Fornitura, consegna, attivazione, configurazione e collaudo delle stazioni di ricarica

La fornitura comprende, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda Committente, il trasporto e la consegna delle stazioni di ricarica presso il luogo indicato nell'Ordine di Fornitura, nonché tutte le attività, prestazioni e gli oneri accessori necessari alla corretta esecuzione della fornitura, salvo quanto espressamente posto dal presente Capitolato a carico dell'Azienda Committente.

Il Fornitore assume a proprio carico ogni onere connesso alla consegna, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'imballaggio, al trasporto, all'assicurazione e al facchinaggio. La consegna dovrà essere effettuata a favore del personale incaricato dall'Azienda Committente, secondo le modalità e presso il luogo dalla stessa indicati.

All'atto della consegna, le stazioni di ricarica dovranno essere nuove di fabbrica, di ultima generazione, prive di difetti e pienamente conformi alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal presente Capitolato, dall'Ordine di Fornitura e dall'offerta presentata in sede di gara, nonché alla normativa europea e nazionale applicabile. Le apparecchiature dovranno essere provviste di marcatura CE, ove prevista, e garantire il rispetto dei requisiti vigenti in materia di sicurezza, compatibilità e conformità tecnica.

Unitamente alle apparecchiature, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile e comunque necessaria al loro corretto utilizzo, ivi compresi i manuali d'uso e manutenzione, le dichiarazioni e certificazioni di conformità e la documentazione relativa alle garanzie.

L'installazione delle stazioni di ricarica è esclusa dalla fornitura ed è effettuata a cura dell'Azienda Committente, direttamente mediante il proprio Ufficio Tecnico ovvero tramite soggetto dalla stessa individuato.

A tal fine, il Fornitore è tenuto ad assicurare il necessario coordinamento tecnico con l'Azienda Committente e/o con l'installatore da questa individuato, mettendo preventivamente a disposizione tutte le informazioni, specifiche tecniche, schemi e indicazioni necessarie alla corretta installazione, predisposizione e successiva messa in esercizio delle apparecchiature.

Una volta completata l'installazione da parte dell'Azienda Committente, il Fornitore dovrà provvedere, senza ulteriori oneri, alle attività di propria competenza necessarie alla **attivazione, configurazione e messa in servizio** delle stazioni di ricarica.

A conclusione delle predette attività, ciascuna stazione di ricarica sarà sottoposta a **collaudo e verifica funzionale**, in contraddittorio con il personale incaricato dall'Azienda Committente, al fine di accertarne la corretta funzionalità e la conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, all'Ordine di Fornitura e a quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Tutte le prestazioni, i servizi, la documentazione e gli oneri posti dal presente articolo a carico del Fornitore devono intendersi **integralmente ricompresi nel prezzo offerto** per la relativa stazione di ricarica, salvo quanto espressamente previsto diversamente dal presente Capitolato.

Modalità di compilazione della Scheda Offerta Economica

Alla luce di quanto sopra esposto, per ambo i lotti, la sezione "FORNITURA COLONNINE/WALL-BOX" della Scheda Offerta Economica deve essere interpretata secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) COLONNINA DI RICARICA: da intendersi unicamente quale manufatto **esclusivamente a doppio connettore – per entrambi i lotti**;



b) WALL-BOX – da intendersi:

- quale dispositivo **a singolo connettore e/o a doppio connettore** – per il Lotto 1;
- quale dispositivo **esclusivamente a doppio connettore** – per il Lotto 2.

* * *

Firmato digitalmente della Ditta

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Luogo _____